1866

N° 349

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	*Semestre*	*Trimestre*
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		»	52	27	15

FIRENZE, Giovedì 20 Dicembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	*Semestre*	*Trimestre*
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		»	112	60	35
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero MDCCCXXXIII (Parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la convenzione del 20 novembre 1862, approvata con legge 11 agosto 1863, relativa ai magazzini generali di Torino;

Veduto l'articolo 43 del regolamento doganale, approvato con Nostro decreto del dì 11 settembre 1862, n° 867, e la cui provvisoria osservanza fu prescritta colla legge 21 dicembre 1862, n° 1061;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento dei magazzini generali del municipio di Torino, visto d'ordine Nostro dai ministri anzidetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 25 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE

CORDOVA.
SCIALOJA.

REGOLAMENTO dei magazzini generali del municipio di Torino esercìti per conto proprio dal Banco di sconto e di sete.

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. L'Amministrazione dei magazzini generali:

a) Riceve ogni sorta di merci ammessibili in deposito e soggette a diritti di dogana e a dazio di consumo con facoltà di riesportazione.

b) Introduce tali merci in magazzino e le colloca nel più conveniente sito disponibile, senza preferenza nè favore, ed assume la risponsabilità di custodirle e conservarle senza rispondere però delle avarie e dello scadimento delle merci provenienti dalla natura e dalla condizione delle merci stesse.

c) S'incarica di tutte le operazioni relative al ricevimento, alla collocazione in magazzino ed alla consegna delle merci, non che di tutte le occorrenti operazioni di dogana.

d) Assicura contro i danni eventuali d'incendi la merce per conto del depositante.

e) Spedisce le *ricevute all'ordine* di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

f) Cura le vendite all'asta pubblica nella sala della dogana a ciò destinata.

g) Permette la visita delle merci depositate e rilascia perciò gratuitamente dei biglietti d'ingresso *in bianco* agli esibitori di *ricevute all'ordine*, che ne faranno domanda.

h) Regola l'orario e stabilisce l'ordine delle operazioni di servizio dei magazzini generali.

Art. 2. L'Amministrazione è la sola incaricata della manutenzione delle merci depositate, e provvede perciò gli inservienti ed i facchini dei magazzini generali.

Nessun'altra persona potrà essere introdotta da chicchessia in tale qualità.

L'Amministrazione però non s'ingerisce della manutenzione delle merci esistenti nei magazzini particolari di cui al capo undecimo del presente regolamento.

Art. 3. Nessun altro che il proprietario e le persone di sua compagnia, e chiunque siasi munito di un suo biglietto d'ingresso nella forma stabilita dall'Amministrazione, potrà procedere alla visita di merci depositate nei magazzini generali.

Il proprietario di merci si farà riconoscere colla esibizione della relativa *ricevuta all'ordine*.

Esso potrà farle peritare, estrarne le mostre, farne il ritiro, ordinarne la spedizione altrove, oppure la vendita su piazza per mezzo di mediatori, od all'asta pubblica nella sala a ciò destinata nei locali della dogana, ferme in ciascuno dei suddetti casi le prescrizioni del presente regolamento.

Ad ognuna di queste visite assisterà un delegato dell'Amministrazione.

CAPO II. — *Introduzione e liquidazione dei diritti e delle spese delle merci.*

Art. 4. Per l'introduzione di merci dalla dogana di Torino nei magazzini generali, non che per il modo di liquidazione dei relativi diritti e spese, si seguirà il disposto del capo dodicesimo del presente regolamento.

Art. 5. All'arrivo della merce in dogana, l'Amministrazione dei magazzini generali, sulla domanda del conduttore e dietro consegna dei relativi documenti di spedizione, rilascia al medesimo una ricevuta senza guarentigia di avarie e soltanto per dargli il mezzo di giustificare verso chi spetta la fatta consegna. Oltre ciò l'Amministrazione avvisa officiosamente il destinatario dell'arrivo della merce, ove ne sia il caso.

Art. 6. Introdotta la merce nei detti magazzini, l'amministrazione spedisce al proprietario della medesima una *ricevuta all'ordine* in suo capo.

Questa ricevuta sarà fatta a matrice e conterrà le seguenti indicazioni:

Il numero d'ordine e la data dell'introduzione della merce;

Il nome ed il domicilio del proprietario;

La natura e provenienza delle merci, la quantità, la specie ed il numero e la marca di cadun collo;

Il peso lordo ed il peso netto dichiarato e riconosciuto;

Il sito in cui sarà depositata la merce nei magazzini generali.

Tali ricevute saranno firmate a doppio dal proprietario della merce, dal capo d'uffizio e dal magazziniere capo dei magazzini generali su registro a matrice da cui saranno staccate.

Art. 7. A ciascuna *ricevuta all'ordine* sarà regolarmente apposta dall'amministrazione dei detti magazzini una marca da bollo di lire 1 50, la quale terrà luogo di ogni tassa di registro e bollo, come è prescritto dal quarto capoverso dell'art. 43 del regolamento approvato con Regio decreto dell'11 settembre 1862.

La spesa di tale bollo sarà a carico del proprietario della merce depositata.

Art. 8. Dietro domanda del proprietario la merce, all'atto della sua introduzione nei magazzini generali, potrà essere divisa in varie parti compatibilmente colla sua natura, non inferiori però ad un minimo discrezionale da determinarsi dall'Amministrazione.

In questo caso l'amministrazione stessa spedirà una *ricevuta all'ordine* per ciascuna partita.

Art. 9. Mediante un diritto fisso di 50 centesimi l'esibitore di *ricevute all'ordine* può in ogni tempo pretendere che venga alle medesime apposto dall'amministrazione dei magazzini generali un bollo a tergo, per mezzo del quale si constati la esistenza delle merci in detti magazzini. Tale certificato di esistenza sarà datato e firmato dai suddetti capo d'ufficio e magazziniere o da chi per essi. Renderà inoltre la merce non disponibile per tutto il giorno in cui fu spedito.

CAPO III. — *Manutenzione delle merci.*

Art. 10. Le merci depositate nei magazzini generali possono dare luogo a due sorta di manutenzioni, *ordinarie* e *straordinarie*:

Art. 11. Le manutenzioni ordinarie consistono nelle seguenti operazioni:

1° *All'arrivo della merce*: riceverla, verificarla esteriormente, farne constatare le avarie apparenti, pesarla, estrarne le mostre, se lo ordina il proprietario, prima di allogarle, introdurle in magazzino ed ivi metterle a luogo;

2° *All'uscita della merce*: levarla dal suo posto, farla pesare e consegnarla al proprietario.

I diritti da pagarsi per le manutenzioni ordinarie sono fissati nella tariffa n° 1.

Art. 12. Tutte le manutenzioni non comprese nell'articolo precedente, come il fare la tara, il saggio, la visita delle merci, oppure che trovandosi comprese sono ordinate di nuovo dal proprietario, si considerano *manutenzioni straordinarie*.

I diritti da pagarsi per queste manutenzioni sono determinati nella tariffa n° 3.

Art. 13. L'ufficio del deposito è il solo incaricato del condizionamento e dell'imballaggio delle merci depositate.

Tuttavia permetterà l'introduzione delle casse necessarie all'imballaggio mediante un diritto di entrata di centesimi 50 per cassa.

Le spese di condizionamento e d'imballaggio sono regolate dalla detta tariffa n° 3.

CAPO IV. — *Magazzinaggio.*

Art. 14. I diritti di magazzinaggio sono stabiliti secondo la natura, il peso e la durata del soggiorno della merce nei magazzini generali.

Questi diritti sono determinati dalla tariffa n° 2.

Le merci non designate in tariffa saranno assimilate a quelle colle quali esse avranno maggior analogia.

Art. 15. I diritti stabiliti nella tariffa di magazzinaggio sono fissati per un mese di 30 giorni.

Il primo mese cominciato sarà dovuto per intiero.

Il magazzinaggio che verrà dopo si dividerà per quindicine.

Il giorno dell'entrata e quello dell'uscita sono computati nel magazzinaggio.

Art. 16. Il calcolo dei diritti di magazzinaggio sarà fatto sopra il peso lordo riconosciuto e per frazione di 100 chilogrammi, con che però il diritto da pagarsi non produca meno di 20 centesimi per mese per le merci tariffate L. 0 20 e al disotto; di centesimi 30 per quelle tariffate oltre L. 0 25, e di centesimi 50 per quelle tariffate L. 0 40 e in più.

Questi diritti sono ridotti alla metà per le merci di un peso di chilogrammi 25 e al disotto. Questa riduzione di tariffa per i pesi minimi cessa dopo il decorso di tre mesi. A cominciare dal quarto mese sarà applicata soltanto la tariffa ordinaria.

Art. 17. Il tempo del magazzinaggio corre, per ciascuna partita intiera, dal giorno dell'entrata dei primi colli in deposito. I diritti saranno liquidati all'uscita di ciascuna parte, in proporzione della sua importanza sino al giorno della uscita dell'ultima porzione.

Art. 18. Quando la merce non soggiorna più di cinque giorni nei magazzini generali sarà soggetta soltanto alla tassa di manutenzione ordinaria, e non pagherà perciò alcun diritto di magazzinaggio.

CAPO V. — *Liquidazione dei diritti e delle spese dei magazzini generali.*

Art. 19. Il conto delle somme dovute per manutenzione, magazzinaggio, assicurazione, ecc., sarà liquidato all'uscita od alla cessione di tutto o parte delle merci depositate, e deve esser pagato a presentazione.

Per le merci che avranno soggiornato più di *sei* mesi nel deposito, il proprietario pagherà, dopo tale termine, le spese scadute; e così di seguito di *sei* in *sei* mesi.

Art. 20. Per accelerare l'andamento delle operazioni nell'interesse del commercio per quanto concerne il pagamento dei diritti, l'Amministrazione dei magazzini generali potrà aprire dei conti correnti ai commercianti che le faranno i fondi necessari a tale scopo. In questo caso il depositante potrà disporre della merce senza essere obbligato a sborsare immediatamente le spese che l'Amministrazione stessa pagherà per di lui conto all'uscita della merce. La nota delle medesime sarà mandata a domicilio il giorno dopo le operazioni, ed il conto corrente sarà regolato alla fine d'ogni mese.

CAPO VI. — *Uscita delle merci.*

Art. 21. Per l'estrazione delle merci dai magazzini generali e per il pagamento dei relativi diritti doganali e di dazio consumo, si seguirà il disposto del capo tredicesimo del presente regolamento.

Art. 22. Le merci dovranno essere ritirate entro i tre giorni che seguono la consegna della bolla d'uscita.

Dopo questo termine essendo poste fuori della tariffa di magazzinaggio, in seguito alla bolla d'uscita, le merci che si troveranno in questo caso saranno sottomesse alla tariffa delle merci ferme nei magazzini generali.

Art. 23. Quando le merci, per mancanza di ritiro, daranno luogo ad una manutenzione per spostamento od altro, questa manutenzione avrà luogo d'uffizio a spese del proprietario della merce.

Art. 24. Non si potrà pretendere l'uscita della merce prima di mezzogiorno quando non se ne fece domanda il giorno precedente.

Ogni domanda relativa all'uscita di una merce per dopo mezzogiorno debb'essere fatta avanti le ore 9 del mattino. Nell'uno e nell'altro caso l'Amministrazione dei magazzini generali non risponde degli ostacoli e ritardi che possono presentarsi nelle operazioni di dogana.

Art. 25. Non si potrà estrarre la merce depositata nei magazzini generali se non previa restituzione della corrispondente *ricevuta all'ordine* quitata da chi la possiede, e mediante il contemporaneo pagamento dei relativi diritti e spese.

In caso di smarrimento di *ricevute all'ordine* il titolare, o chi giustifica di esserne il possessore, dovrà farne per iscritto la dichiarazione all'Amministrazione di detti magazzini per ottenere una nuova ricevuta.

Art. 26. Saranno quindi fatte d'uffizio, a spese del dichiarante, le occorrenti pubblicazioni di diffidamento al pubblico per lo spazio di 15 giorni alla porta d'entrata dei magazzini generali, e per due volte nel giornale officiale della provincia durante lo stesso periodo di tempo.

Scaduto questo termine infruttuosamente e senza reclami, l'Amministrazione dei detti magazzini spedirà al dichiarante suddetto una nuova *ricevuta all'ordine* in suo capo con annullamento della ricevuta smarrita da constatarsi sulla matrice.

Art. 27. Prima però di ottenere la nuova *ricevuta* il dichiarante dovrà prestare all'Amministrazione dei magazzini generali una cauzione personale benevisa od una cauzione in danaro per il valore delle merci di cui si tratterà.

Tale cauzione sarà durativa per 6 mesi da computarsi dalla data della nuova ricevuta.

La stessa cauzione cesserà naturalmente sempre quando si rinvenisse e fosse consegnata all'Amministrazione dei detti magazzini la ricevuta smarrita.

Chiunque presterà la detta cauzione in danaro potrà disporre della merce tre giorni dopo la dichiarazione summentovata.

Compiute le sovra prescritte formalità, l'Amministrazione dei magazzini generali sarà liberata da ogni responsabilità verso chiunque presentasse più tardi la ricevuta precedente annullata, salvo al possessore della medesima il regresso verso chi di ragione, e salva l'azione verso il fideiussore, o sopra il deposito di danaro, di cui nel presente articolo.

Art. 28. Tutte le disposizioni che precedono sono applicabili al caso di smarrimento di una seconda od altra ricevuta all'ordine.

Art. 29. Trattandosi di uno smarrimento dichiarato da un giratario, l'Amministrazione dei detti magazzini manderà officiosamente un avviso al titolare della ricevuta smarrita per informarlo della relativa denunzia.

Art. 30. Lo sdoganamento delle merci non potrà essere protratto oltre un anno dopo la loro introduzione nei magazzini generali, salvochè i proprietari depongano all'Amministrazione dei medesimi il montare dei relativi diritti e spese da portarsi a loro credito.

In nessun caso poi lo sdoganamento delle merci depositate, sia nei magazzini generali, come nei magazzini particolari, non potrà essere differito oltre due anni decorrendi dalla data dell'introduzione.

Art. 31. Le merci non sdoganate da chi spetta nel termine di due anni da computarsi come all'articolo precedente, saranno dall'Amministrazione dei magazzini generali vendute all'asta pubblica per conto ed a spese del proprietario.

CAPO VII. — *Trapasso di proprietà della merce.*

Art. 32. La proprietà della merce depositata nei magazzini generali si trasferisce colla consegna della relativa *ricevuta all'ordine* girata dal titolare.

Art. 33. Il giratario può dimandare una nuova ricevuta in suo nome consegnando all'Amministrazione dei detti magazzini la ricevuta primitiva per essere ritirata ed annullata. In questo caso il giratario dovrà pagare una nuova marca da bollo, di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Art. 34. Il trapasso di proprietà delle merci, previa ricognizione del peso, è soggetto soltanto alla metà del diritto fissato per manutenzione ordinaria, con che però non sia minore di lire una.

Il trapasso di proprietà senza spiazzamento della merce è soggetto solamente al diritto di lire 1 per ogni *ricevuta all'ordine* senzachè possa eccedere lire 5, qualunque sia la quantità delle ricevute alle quali si applica il trapasso di merci di un solo proprietario.

Questi diritti saranno a carico soltanto del cedente per il trapasso di proprietà della merce con o senza peso, senza obbligo di pagamento di alcun diritto di dichiarazione di entrata ed uscita.

La spesa di magazzinaggio non è dovuta integralmente a ciascun trapasso di proprietà della merce. Tale spesa non correrà nel conto del cessionario che a partire dalla scadenza della quindicina, o del mese in corso.

CAPO VIII. — *Operazioni di dogana.*

Art. 35. L'amministrazione dei magazzini generali s'incarica di fare in dogana tutte le operazioni che le saranno affidate dai suoi clienti. Prepara la copia delle *bolle a cauzione*, distende le *dichiarazioni*, paga i diritti doganali e se ne procura il rimborso al domicilio del debitore.

Queste incumbenze però non sono obbligatorie. L'amministrazione potrà declinarne l'incarico verso chiunque non si conformi esattamente alla formale condizione di rimborsare *a vista* le somme sborsate dall'amministrazione stessa, quando anche le quitanze di dogana che si presenteranno a tale effetto, contenessero degli errori di principio e non di calcolo, per riparare i quali è necessario di dare un ricorso all'amministrazione della dogana.

L'amministrazione dei magazzini generali si incarica pure di preparare e presentare simili ricorsi o di sollecitare la restituzione delle somme di cui potrà essere il caso.

Questi diversi servizi saranno retribuiti da chi li riceve secondo la tariffa n° 4.

CAPO IX. — *Assicurazioni contro i danni d'incendio.*

Art. 36. L'assicurazione delle merci depositate sia nei magazzini generali, come nei magazzini particolari, è obbligatoria.

Il proprietario della merce fisserà per iscritto la somma da assicurarsi. La spesa di assicurazione sarà a suo carico.

CAPO X. — *Vendite all'asta pubblica.*

Art. 37. Il proprietario di merci depositate nei magazzini generali può farle esporre per suo conto in vendita all'asta pubblica per mezzo dell'amministrazione dei detti magazzini, previa domanda scritta

Questi incanti avranno luogo nella sala a ciò destinata nell'attiguo palazzo doganale coll'assistenza dei delegati della dogana e del dazio di consumo; e saranno notificati al pubblico qualche giorno prima con affissi sulla porta della dogana stessa e dei magazzini generali e con altri mezzi di pubblicità.

L'amministrazione dei detti magazzini s'incarica inoltre di dare avviso di tali incanti al capo della dogana ed a quello del dazio di consumo per i necessari concerti ventiquattro ore prima dell'asta.

In questi avvisi sarà espressa la facoltà che l'acquirente si riserva di ritirare le merci e di pagarne i relativi dazi e spese, ovvero di spedirle in transito sotto l'osservanza delle prescrizioni doganali e del dazio di consumo.

Art. 38. Ove si tratti di merci da vendersi per crediti dell'erario o per multe, non potrà aver luogo l'asta pubblica senza il previo consenso del Governo o dell'Amministrazione del dazio di consumo.

Art. 39. L'amministrazione dei magazzini generali fissa il giorno e l'ora degli incanti. Accorda la precedenza ai primi richiedenti, conservando però un ordine relativo alla diversa natura delle merci.

L'amministrazione stessa s'incarica della formazione dei lotti, ed il corrispettivo di quest'opera sarà concertato preventivamente con ciascun proprietario.

La merce però che si desidera di esporre in vendita all'incanto non potrà essere dimezzata a guisa di merce vendibile al minuto. Sarà giudice inappellabile a questo riguardo l'amministrazione dei magazzini generali.

Art. 40. La merce sarà deliberata a suon di tromba coll'assistenza di persone delegate d'uffizio.

Il prezzo di ogni lotto non sarà mai inferiore a lire 250; e le offerte in aumento non potranno essere minori di lire 5.

Non sarà permesso alcun incanto per una somma complessivamente minore di lire 2,500 per ciascun richiedente.

Art. 41. Il deliberatario della merce incantata pagherà all'Amministrazione dei magazzini generali l'1 per cento sul prezzo deliberato per le spese d'incanto.

In mancanza di offerte le dette spese saranno ridotte a mezzo per cento sul prezzo stabilito dal proprietario della merce stata esposta all'asta pubblica.

Art. 42. Il deliberatario dovrà immediatamente pagare il prezzo e fare il ritiro della merce deliberata a suo favore. Versando però all'Amministrazione dei magazzini generali il 10 per cento di detto prezzo, mediante il verbale consenso del venditore, o di chi lo rappresenta, avrà tempo a ritirare la merce ed a saldarne il montare il giorno dopo l'incanto.

Per altrettanti giorni successivi al detto giorno di dilazione, il deliberatario perderà un decimo per giorno sopra l'acconto pagato a titolo di caparra; di cui la metà sarà devoluta all'Amministrazione dei magazzini generali e l'altra metà al proprietario della merce non ritirata.

Il deliberatario che perde per intiero la caparra nel modo che precede, sarà escluso per tre mesi dal novero degli offerenti.

CAPO XI. — *Magazzini particolari.*

Art. 43. L'Amministrazione dei magazzini generali può adattarne una parte per magazzini particolari.

Questi magazzini saranno affittati ai commercianti senza preferenza, nè favore, per numero d'ordine sia di situazione che di domanda.

Per ciascun magazzino particolare l'Amministrazione terrà un particolare registro.

Tali magazzini si chiuderanno a due differenti chiavi, una delle quali sarà tenuta dall'Amministrazione stessa, l'altra dal locatario. L'orario per l'apertura e la chiusura sarà quello fissato per le operazioni ordinarie di magazzini generali.

Art. 44. Il locatario dovrà dichiarare la natura delle merci che intende introdurre nel magazzino che prenderà in affitto.

Avrà la facoltà di conservare le sue merci come meglio gli piacerà, a sue spese e senza ingerenza per parte dell'Amministrazione dei magazzini generali.

Non potrà però mutarne la forma, nè mescolarle od alterarle in guisa da non poter essere immediatamente riconosciute.

Non pagherà perciò alcun diritto di manutenzione, nè di magazzinaggio. Conserverà la proprietà delle casse e degli imballaggi che gli resteranno senza impiego. A lui solo però toccherà la cura di procurarsi, occorrendo, dalla dogana la facoltà di libera uscita di tali oggetti.

Art. 45. Il prezzo d'affitto è fissato a lire 8 per ogni metro quadrato di superficie e per il corso di un anno. Non potrà essere imposta una più lunga locazione. Tale prezzo sarà pagato, a semestri anticipati. L'avviso per continuazione o cessazione d'affittamento dovrà essere dato per iscritto al termine del primo semestre dell'anno di locazione.

Art. 46. In caso di congedo il locatario cessante dovrà lasciare compiutamente liberi, al termine dell'affittamento, i magazzini da esso locati, consegnandone le chiavi all'Amministrazione dei magazzini generali. In caso diverso la stessa Amministrazione potrà far aprire di uffizio i magazzini di cui sarà il caso, e trasportarne le merci che vi si troveranno, nei magazzini generali a spese del proprietario.

Di ogni cosa sarà redatta processo verbale per parte della detta Amministrazione con assistenza di due testimoni.

Art. 47. L'Amministrazione dei magazzini generali avrà sempre la facoltà di verificare coll'assistenza del proprietario le merci esistenti nei magazzini particolari.

Verificandosi deficienze o disordini nelle merci, il locatario resterà immediatamente congedato, e le merci saranno subito ed a sue spese trasportate nei magazzini generali, prendendosi inoltre dall'Amministrazione le misure che saranno del caso.

Il locatario caduto così in contravvenzione ai patti di affittamento, perderà il restante prezzo di affitto che avrà anticipato.

CAPO XII. — *Introduzione di merci dalla dogana di Torino nei magazzini generali e modo di liquidazione dei relativi diritti e spese.*

Art. 48. Non s'introdurrà dalla dogana di Torino negli attigui magazzini generali nessuna merce soggetta a diritti doganali e a dazio di consumo, o simultaneamente a questi due dazi, se non dopo verificato il peso e liquidato i relativi diritti e spese in contraddittorio tra i delegati del Governo e del dazio e quelli dell'Amministrazione esercente i detti magazzini, nel rispettivo interesse, in presenza del proprietario della merce, o di chi per esso.

Art. 49. Per ogni partita di merci introdotte nei magazzini generali l'Amministrazione dei medesimi spedirà immediatamente alla dogana e al dazio di consumo un titolo di *credito* staccato da matrice e firmato a doppio dalle parti per constatare i relativi diritti e spese da pagarsi.

Il montare di tali diritti e spese sarà provvisoriamente *debitato* al municipio di Torino, e per esso al Banco di sconto e di sete esercente, e *creditato* alla dogana governativa o all'Amministrazione del dazio di consumo, secondo il caso, nei rispettivi libri di conto corrente ed in altrettante distinte partite quante saranno designate dall'Amministrazione dei magazzini generali, secondo il desiderio del proprietario della merce, nella bolletta di *accreditamento* a matrice da spedirsi dalla stessa Amministrazione come al paragrafo precedente.

Art. 50. Dietro le disposizioni che precedono, il municipio di Torino e per esso il Banco esercente diventa, rispetto alla dogana governativa ed all'amministrazione del dazio di consumo, il solo risponsale sia delle merci depositate nei detti magazzini, sia dei relativi diritti e spese da pagarsi alla uscita delle merci come in appresso, come dispensa di cauzione.

Art. 51. Lo stesso municipio, e per esso il Banco di sconto e di sete, sarà risponsabile verso chi di ragione delle multe di cui potrà essere il caso, riservandosi però il diritto di regresso contro il proprietario della merce multata.

Art. 52. Il municipio, e per esso l'amministrazione dei magazzini generali, assumendosi la responsabilità dei depositi, avrà, nell'interesse generale del commercio, piena ed assoluta libertà di collocare e distribuire a suo piacimento nei detti magazzini le merci introdottevi in deposito, salva al capo della dogana ed a quello del dazio di consumo la facoltà di far eseguire le verificazioni che crederanno opportune per accertarsi della esistenza delle merci depositate. Le merci però saranno disposte nei magazzini generali in modo da potere a colpo d'occhio riscontrarne l'esistenza e rilevarne le marche ed i numeri che dovranno sempre essere fatti in modo intelligibile.

Alla fine di ogni mese saranno compulsati i registri della dogana con quelli della società esercente, e nel caso di differenza il capo della dogana procederà agli opportuni riconoscimenti nel deposito. — Per le spese occorrenti a tali riconoscimenti si starà al disposto dell'art. 43 del regolamento doganale.

Art. 53. L'amministrazione dei magazzini generali provvederà a che i delegati sia della dogana, sia del dazio di consumo, possano tranquillamente eseguire alla porta d'entrata, o nell'interno dei magazzini stessi, le occorrenti operazioni di visita e di pesamento delle merci per la liquidazione dei relativi diritti e spese.

Art. 54. L'amministrazione suddetta somministrerà inoltre le bilancie ed il mobiliare necessari per i servizi doganale e daziario; ed infine provvederà per l'opera dei facchini occorrenti per il servizio interno di detti magazzini.

Art. 55. All'arrivo delle merci nei magazzini generali, tre delegati, uno cioè della dogana, l'altro del dazio di consumo ed il terzo dei magazzini stessi, con intervento del proprietario o di chi per esso, assisteranno all'introduzione della merce e ne eseguiranno la visita coll'appoggio della dichiarazione della merce da verificare, cui si riferisce la lettera di porto, e delle relative bollette di accompagnamento per giustificare la provenienza ed ogni altra particolarità necessaria alla sua precisa ricognizione.

Art. 56. Scorgendosi differenze, i delegati doganali e daziari provocheranno dal capo rispettivo gli opportuni provvedimenti contro il proprietario della merce a termini di legge.

In questo caso la merce in contestazione sarà custodita in magazzino speciale sotto la dipendenza immediata della dogana al fine di poterne constatare l'entità ad ogni evento.

Art. 57. Ricevuta contemporaneamente dalla dogana e dall'amministrazione dei magazzini la *dichiarazione* del proprietario della merce esprimente come la voglia dividere e quante *ricevute all'ordine* si debbano perciò spedire; ed eseguite di comune accordo le occorrenti operazioni di visita, sarà dall'Amministrazione dei magazzini generali consegnata a quella della dogana la dichiarazione complessiva, ovvero diverse dichiarazioni parziali corrispondenti al totale di ciascuna partita di merci da introdursi nei detti magazzini, come è stabilito al precedente art. 48 e seguenti.

Se durante la giacenza della merce in magazzino venisse chiesta dal proprietario la riunione di più colli in un solo, o la divisione in più di un solo collo, l'operazione dovrà compiersi in presenza dei servizi delle tre amministrazioni, dogana, dazio di consumo e magazzini generali, per operare quindi le occorrenti rettificazioni nei registri d'introduzione coll'annullamento della prima partita.

Tutti i colli introdotti o riformati nel modo che precede nei magazzini generali saranno immediatamente muniti, per parte dell'amministrazione dei detti magazzini, di una cordicella in croce chiusa per mezzo di un piombo portante il timbro della società esercente.

La spesa di questa piombatura da rinnovarsi ad ogni aprimento e ricomposizione dei detti colli, a carico del proprietario della merce, è determinata nella tariffa n° 4.

Art. 58. Ogni dichiarazione indicherà la qualità e la quantità delle merci con la denominazione di tariffa, la loro provenienza, nonchè la data ed il numero della dichiarazione da farsi nel corpo della bolletta di accreditamento accennata nello articolo 49.

Art. 59. Per le merci soggette a dazio di consumo saranno presentate dall'amministrazione dei magazzini generali separate dichiarazioni ai delegati del dazio per la liquidazione provvisoria del dazio stesso.

Art. 60. Si procederà infine col contraddittorio dei suddetti tre delegati e del proprietario della merce, o di chi per esso, alla liquidazione provvisoria dei relativi diritti e spese da debitarsi e creditarsi come al surriferito art. 49

Art. 61. I colli di merci che si vorranno introdurre in deposito in esenzione di visita, cioè senza chiederne l'apertura ed il dimezzamento, non potranno riceversi nei magazzini generali, dovendo questi colli, a senso dell'art. 50 delle istruzioni doganali 30 ottobre 1862, rimanere sotto la diretta custodia della dogana.

I detti colli saranno contabilizzati ai magazzini generali solamente quando ne venisse operata la ricognizione interna per l'accertamento dei diritti dovuti.

Art. 62 Per le merci arrivate a Torino con bolletta a cauzione, il certificato di arrivo sarà dato dalla dogana tostochè le merci saranno entrate nei magazzini generali.

Art. 63. Le merci dichiarate per pronta spedizione, di cui è fatto cenno all'art. 14 della convenzione conchiusa tra le finanze dello Stato ed il municipio di Torino in data 20 novembre 1862, saranno trattenute nel recinto doganale sotto la diretta custodia della dogana per una durata non mai maggiore di quindici giorni.

Art. 64. Durante però tale spazio di tempo il proprietario di dette merci potrà domandare alla dogana il permesso d'introdurle in deposito nei magazzini generali, ed in questo caso si seguiranno tutte le norme prescritte a tal fine nel presente regolamento.

CAPO XIII. — *Uscita delle merci dai magazzini generali.*

Art. 65. Le merci da estrarsi dai magazzini generali vogliono essere dichiarate alla dogana o al dazio di consumo, con precisa indicazione se sono esse destinate per consumo o per transito. Nell'uno e nell'altro caso la merce può essere verificata dall'Amministrazione doganale o daziaria per la emissione delle analoghe bollette di accompagnamento.

La Società esercente dal suo canto farà procedere alla liquidazione definitiva dei relativi diritti e spese nel modo prescritto per la liquidazione provvisoria eseguita all'atto della introduzione in magazzino.

Art. 66. Il montare definitivo di tali diritti e spese sarà immediatamente pagato a chi spetta dal proprietario della merce o per esso dall'amministrazione dei magazzini generali e verrà *debitato* alla dogana governativa od al dazio di consumo o parzialmente all'una ed all'altro, come sarà del caso, e sarà *creditato* all'amministrazione dei magazzini stessi, nelle corrispondenti partite dei rispettivi conti correnti.

Per ogni partita di merci che uscirà dai detti magazzini l'amministrazione dei medesimi spedirà alla dogana e al dazio di consumo un titolo di *debito* staccato da matrice e firmato a doppio dalle parti per constatare il fatto pagamento dei relativi diritti e spese.

Art. 67. Qualunque bonificazione che sarà fatta all'atto dello sdoganamento per *cali di tolleranza*, di cui all'art. 46 del regolamento doganale, o per riduzione di *diritti liquidati provvisoriamente* sopra merci che usciranno in transito, sarà debitata come spetterà al conto della dogana, e creditata a quello dell'amministrazione dei magazzini generali nelle corrispondenti partite di conto corrente.

Pel pagamento di tutti i diritti di dogana e di dazio di consumo risponde l'amministrazione dei magazzini generali.

CAPO XIV. — *Orario e sorveglianza dei magazzini generali.*

Art. 68. Dalla sera al mattino, e nelle ore da stabilirsi secondo le varie stagioni dell'anno, la porta praticata nel grande muro di cinta per l'entrata dalla dogana ai magazzini generali si chiuderà a tre differenti chiavi, delle quali una sarà tenuta dal direttore-capo della dogana stessa, l'altra dal capo d'uffizio del dazio di consumo e la terza dal rappresentante dell'amministrazione di detti magazzini, o da chi per essi in caso d'assenza o d'impedimento.

Nelle ore d'apertura dei magazzini generali il servizio doganale e daziario farà guardare le uscite dei magazzini stessi con picchetti dai suoi agenti.

CAPO XV. — *Guardia notturna.*

Art. 69. Per prevenire i pericoli di furto e di incendio l'amministrazione esercente potrà stabilire nell'interno dei magazzini generali un servizio di guardie notturne, della cui moralità si rende garante.

Art. 70. In tutto il tempo che staranno chiusi gli uffizi dei detti magazzini nessuna delle persone destinate al servizio notturno potrà uscirne salvo il caso di straordinaria urgenza, e mediante il permesso e sotto la responsabilità solidaria delle singole persone incaricate della custodia delle chiavi.

L'autorità gabellaria avrà diritto di far visitare sulla persona le guardie notturne quando escono dai magazzini generali.

Art. 71. Le istruzioni occorrenti per la esecuzione del presente regolamento saranno date dal Ministero delle finanze di concerto col municipio di Torino.

Saranno del resto applicabili ai detti magazzini generali le disposizioni del regolamento e le istruzioni doganali e di dazio consumo che si riferiscono ai depositi in magazzini di privata proprietà, in quanto diversamente non disponga il presente regolamento.

TARIFFA N° 1.

Manutenzioni ordinarie per ogni 100 chilogrammi.

(Art. 11 del presente regolamento.)

All'arrivo della merce.

Ricevimento, scaricamento e verificazione esterna di cadun collo, accertamento delle avarie apparenti, disfacimento dei colli, pesamento ed estrazione delle mostre quando lo ordina il proprietario della merce prima di allogarla nei magazzini generali; introduzione e collocamento delle merci nel sito a ciò destinato; e qualunque movimento e trasporto della merce stessa per qualsiasi operazione di dogana e di dazio di consumo . . . . L. 0 60

All'uscita della merce.

Rimozione delle merci dal sito in cui si trovano collocate; estrazione e disfacimento dei colli; pesamento e trasporto all'ufficio di laminamento doganale quando occorre, o consegna delle merci stesse a mani del loro proprietario, oppure caricamento delle medesime su qualsiasi mezzo di trasporto che si trovi a servizio ed a spese del proprietario medesimo alla porta dei magazzini generali . . . . . . » 0 50

Per le merci fragili, per i liquidi e per le macchine contenute in colli non eccedenti il peso di 300 chilogrammi la suddetta tariffa di manutenzioni ordinarie sarà aumentata della metà. Se eccederanno il detto peso, la stessa tariffa sarà duplicata progressivamente per ogni 100 chilogrammi di peso in più.

Per i pianoforti *verticali* ed *a tavola* la tariffa che precede sarà duplicata. Per quelli *a coda*, oltre alla stessa duplicazione, si dovrà pagare la metà di tariffa per manutenzioni ordinarie.

Per trasporto di merci dalla porta dei magazzini generali in città al domicilio dei proprietari che ne faranno domanda.

Per ogni sorta di merci non contemplate nei seguenti capi . . . . L. 0 25

Per merci fragili, per liquidi e per macchine, eccetto quelle eccedenti il peso di 1000 chilogrammi, per le quali il prezzo di trasporto a domicilio si concerterà a parte . . . . » 0 30

Per lastre di vetro e cristallo, semprechè il peso di cadun collo non superi 300 chilogrammi, nel quale caso il prezzo di trasporto a domicilio si concerterà a parte. » 0 50

Per ogni sorta di tessuti . . . . » 0 50

Per pianoforti *a tavola* o *verticali* . » 3 »

Id. *a coda* . . . . . » 5 »

La presente tariffa dei trasporti a domicilio si estende a qualunque punto di questa città, esclusi i borghi di:

Po, oltre il fiume;

Dora, oltre la piazza dei Molini;

San Donato, oltre la ferrovia di Milano;

San Salvario, oltre il viale del Valentino e la linea di prolungamento del viale stesso.

Eccedendosi questi limiti si potranno prendere particolari concerti.

Per l'applicazione della presente tariffa il peso dei colli si calcolerà per centinaio di chilogrammi. Ogni frazione in meno si computerà per un centinaio intero sempre quando un collo non superi cento chilogrammi. Per ogni cinquanta chilogrammi oltre il primo e successive centinaia sarà pure calcolato un centinaio intero. Le frazioni minori di cinquanta chilogrammi saranno in quest'ultimo caso abbandonate.

TARIFFA N° 2

Magazzinaggio per ogni 100 chilogrammi e per ogni mese di 30 giorni come al capo quarto del presente regolamento, sopra le seguenti categorie di merci designate nella tariffa generale delle dogane italiane.

1.	Acque, bevande ed olii	L. 0 30
2.	Derrate coloniali, sughi vegetali, generi medicinali, prodotti chimici, colori, generi per tinta e per concia, articoli diversi e profumerie	» 0 30
3.	Frutti, semenze, ortaglie, piante e foraggi	» 0 30
4.	Grassine	» 0 20
5.	Pesci	» 0 20
7.	Pelli	» 0 30
8.	Canape, lino e relative manifatture	» 0 20
9.	Cotone e relative manifatture	» 0 25
10.	Lane, crine, peli e relative manifatture	» 0 30
11.	Sete e relative manifatture	» 0 50
12.	Cereali, farine e paste	» 0 20
13.	Legnami e lavori in legno	» 0 25
14	Carta e libri	» 0 20
15.	Mercerie, chincaglierie ed oggetti diversi	» 0 30
16.	Metalli comuni e loro lavori	» 0 15
17.	Oro, argento, pietre preziose e lavori relativi	» 1 »
18.	Pietre, terre ed altri fossili	» 0 15
19.	Vasellami, vetri e cristalli	» 0 40
20.	Tabacchi	» 0 30

TARIFFA N° 3

Manutenzioni straordinarie, condizionamento ed imballaggio di merci di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento.

	Per ogni operaio
Per una giornata di almeno sei ore di lavoro	L. 3 50
Per un'ora, la prima	» 0 75
Per ogni ora successiva	» 0 60
Per ogni quarto d'ora	» 0 25

N. B. Tutti gli oggetti necessari per imballaggio saranno provvisti dall'Amministrazione dei magazzini generali al prezzo di costo.

TARIFFA N° 4

Per alcune opere speciali contemplate negli articoli 20, 35 e 57 del presente regolamento.

Per ogni pagamento di diritti di dogana e di dazio di consumo, il cui rimborso l'Amministrazione dei magazzini generali dovrà procurarsi al domicilio del proprietario	L. 1 50
Per la preparazione di caduna copia di bolle a cauzione, compreso ogni altro relativo scritto	» 0 25
Per la preparazione di caduna dichiarazione di merci	» 0 15
Per compilazione, presentazione e sollecitazione di ogni ricorso per ottenere la restituzione di diritti doganali e di dazio di consumo pagati in eccedenza dal proprietario della merce	» 2 50
Per ogni piombatura dei colli introdotti e ricomposti nei magazzini generali	» 0 50

Visto d'ordine di S. M.

I Ministri
F. CORDOVA. - SCIALOJA.

Il n° 3892 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il decreto Reale del 30 novembre ultimo col quale si provvede, a spese dello Stato, al trasporto in Venezia della salma dei fratelli Bandiera e di Domenico Moro.

Il detto decreto venne inserto nella Gazzetta di ieri.

S. M., sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio con decreti in data 10 e 14 dicembre 1866 ha fatte le seguenti promozioni e nomine nell'Ordine Mauriziano:

A commendatore:

De Cesare avv. Carlo, censore dell'ufficio di sindacato per le società industriali e commerciali.

Ad ufficiali:

Valli cav. Giuseppe, sottoprefetto di Voghera;
Carpi cav. Leone;
Beltrani Vito.

A cavalieri:

Zauli Naldi conte Francesco di Faenza;
Plattis marchese Giovanni Maria.

Sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, con decreto in data 6 dicembre:

A commendatore:

Giannuzzi-Savelli cav. Bernardino, avvocato generale presso la Corte d'appello in Napoli e reggente la Sezione del fondo per il culto in Napoli.

Sulla proposta del ministro della guerra con decreti in data 14 dicembre:

A commendatore:

Plutino cav. Agostino, già colonnello, ispettore di Guardia nazionale.

A cavalieri:

Della Valle di Casanova march. Federico, già colonnello, ispettore di Guardia nazionale;
Banderi Serafino, maggiore nel 48° regg. fanteria, in riposo;
Regis Massimiliano, id. nel 67° id., id.;
Viglietta Giuseppe Bartolomeo, id. nel 3° id., idem;
Riccati Francesco. id. nel 15° id., id.;
Pizzorno Domenico, id. nel 46° id., id.;
Camussi Giuseppe Vincenzo, maggiore nell'Arma di fanteria, in riposo.

Con Real decreto del 9 corrente il dott. cav. Cesare Paladini consigliere delegato a Foggia è stato nominato prefetto della provincia di Belluno.

Con RR decreti emanati sopra proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti furono fatte le seguenti disposizioni:

Con R. decreto 4 novembre 1866:

Morena cav. Carlo, consigliere della Corte di appello di Palermo, nominato sostituto procuratore generale presso la Corte stessa.

Con R. decreto 29 novembre 1866:

De Nio Scavone Giuseppe, applicato di 1° cl. nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, collocato in aspettativa dietro sua domanda per comprovati motivi di salute per un anno dal 1° dicembre 1866 al 30 novembre 1867.

S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. ha, sopra proposta del ministro dell'interno, fatte le seguenti disposizioni nel personale dell'amministrazione provinciale:

Con decreto del 31 ottobre 1866:

Barotti Ferdinando, sottosegretario di 1° in aspettativa, richiamato in attività di servizio col medesimo grado.

Con decreto del 17 ottobre 1866:

Davoli Napoleone, applicato di 3° classe, dispensato dal servizio per impegno militare, richiamato in servizio con la stessa anzianità che avea.

Con decreti del 31 ottobre 1866:

Lala Giacomo, applicato di 1° classe, dispensato dal servizio per non essersi recato alla residenza assegnatagli;

Rondani Giuseppe, id., collocato in aspettativa per motivi di famiglia a sua dimanda.

Sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, in udienza del 25 novembre ultimo scorso, S. M. ha nominato l'ingegnere Lucio Mazzuoli ad ingegnere di 3° classe nel Corpo Reale delle miniere.

Per decreti del 6 corrente dicembre l'ingegnere di 2° classe nel Corpo Reale delle miniere Antonio Fabri fu promosso ad ingegnere di 1° classe, e l'ingegnere di 3° Filiberto Allasia ad ingegnere di 2°.

Nelle udienze del 26 e 29 settembre e del 24 ottobre 1866, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, S. A. R. il principe di Savoja-Carignano, Luogotenente Generale di S. M., ha fatto le seguenti nomine e disposizioni:

Calandri dott. Tommaso, titolare di storia e geografia nel Regio liceo Botta d'Ivrea, trasferito alla stessa cattedra nel Regio liceo Balbo di Casale;

Razzetti Pietro, reggente di lingua francese nella scuola tecnica di Caltanissetta, promosso a titolare;

Belviglieri Carlo, titolare di storia e geografia nel Regio liceo Balbo di Casale, trasferito alla stessa cattedra nel Regio liceo Galvani di Bologna;

Bellarosa sac. Davide, professore e direttore della scuola normale di Chieti, in aspettativa, rivocato il decreto Reale 3 settembre scorso per la parte che lo riguarda e con cui era richiamato in attività di servizio;

Di Paola Vincenzo, reggente della 4° classe nel liceo ginnasiale Mario Pagano di Campobasso, promosso a titolare di 3° classe per la cattedra stessa;

Caronti dott. Andrea, vice bibliotecario della biblioteca della Regia Università di Bologna, nominato bibliotecario della biblioteca medesima;

Castiglioni Giosuè, titolare della 3° classe nel ginnasio di Como, collocato a riposo in seguito a sua domanda per comprovata infermità.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI.

Nella prima parte della seduta di ieri la Camera procedette alle votazioni per la elezione de' suoi quattro vicepresidenti, degli otto segretari e de' due questori; e, fattosi lo spoglio delle schede raccolte per la nomina de' vicepresidenti e de' segretari nella stessa prima parte della seduta e nella seconda, che durò fino alla mezzanotte, sopra 253 presenti e votanti, de' vicepresidenti risultò eletto il dep. Mordini con voti 128, e de' segretari furono eletti il dep. Gravina con voti 173, e il dep. Bertea con voti 151.

ESPOSIZIONE UNIVERSALE DEL 1867 A PARIGI.

R. Commissione Italiana.

Espositori italiani — Domande d'ammissione.

Bollettino N° 22.

Dal giorno 15 al 18 dicembre pervenne alla Commissione Reale il seguente numero di domande:

Dalla Sottocommissione di Foggia	N°	1
Id. di Varese	»	9
Id. di Lucca	»	1
Id. di Rimini	»	12
Id. di Napoli	»	58
Id. di Genova	»	4
Id. di Teramo	»	2
Id. di Caltanissetta	»	6
Id. di Firenze	»	31
Id. di Trapani	»	1
Id. di Cuneo	»	3
Id. di Siena	»	9
Id. di Pisa	»	23
Id. di Pavia	»	1
Dalla Giunta di Chiavari (Genova)	»	2
Id. di San Sepolcro (Arezzo)	»	15
Id. di Montevarchi (Arezzo)	»	2
Id. di Grosseto (Siena)	»	7
Id. di Crema (Cremona)	»	2
Id. di Campobasso (Caserta)	»	2
Domande inviate direttamente alla Commissione Reale	»	3
Totale	N°	194
Totale precedente	»	2510
In complesso	N°	2704

NOTIZIE ESTERE

FRANCIA. — Si scrive da Parigi 15, all'*Indépendance Belge*:

Si assicura che il progetto di organizzazione militare incontra gravi ostacoli al Consiglio di Stato.

Si fa specialmente osservare che la disposizione la quale conferisce al capo dello Stato il privilegio di convocare la riserva è incostituzionale; e diffatti il sovrano ha bensì il diritto di comandare le forze di mare e di terra, ma una tale facoltà non può supplire ad un progetto di legge sempre dimandato per richiamarla.

PRUSSIA. — Pochi giorni prima che le truppe prussiane occupassero il Nassau era stata levata dalle pubbliche Casse, e mandata in Inghilterra la somma di 1,700,000 talleri in moneta, ed altri 19,000,000 franchi e più in titoli di proprietà dello Stato.

Andate a vuoto le trattative iniziate per la restituzione di queste somme, lo *Staats Anzeiger* del 15 pubblica un decreto reale in data del 10, pel quale tutti questi titoli diversi stati trasportati in Inghilterra son dichiarati privi di ogni valore, considerati come distrutti, e rimpiazzati da altri nuovi portanti *coupons* i quali danno diritto agli interessi non ancora scaduti.

— L'*Agenzia Havas* ha da Berlino 17:

Il re di Prussia andò ieri a Grossbeeren ad incontrare il re di Sassonia, dove accolse con modi i più cordiali il suo ospite augusto.

Alla stazione di Berlino si trovavano i Principi della Famiglia Reale, il conte Bismark, e le principali Autorità.

Il reggimento Alessandro faceva la guardia d'onore; la banda intonò l'inno sassone.

— Ai cenni già da noi riportati sul progetto della costituzione federale che la Prussia comunicherà ai plenipotenziari degli Stati del Nord possiamo aggiungerne altri tolti alla *Corresp. Havas*:

Il territorio federale comprende tutti i paesi situati al nord del Meno compresa l'Alta Assia che forma parte dell'Assia Darmstadt.

Il potere legislativo della Confederazione è esercitato da una Dieta federale di concerto con una Rappresentanza nazionale da convocarsi periodicamente.

Per la validità delle decisioni è necessario e sufficiente l'accordo della maggioranza della Dieta colla maggioranza della Rappresentanza del popolo.

La Dieta federale composta dei plenipotenziarii dei varii Stati siede a Berlino sotto la presidenza del plenipotenziario prussiano.

Ciascuno Stato può mandare alla Dieta altrettanti plenipotenziarii quanti sono i voti dei quali può disporre. Il sistema del voto per curia è abbandonato; ha la preferenza quello del voto per persona.

I ventidue Stati che fan parte della Unione hanno in tutto 43 voti distribuiti giusta l'importanza di ciascuno Stato.

La Prussia ne ha 17, la Sassonia 4, i due Meckembourg 3, come l'Oldenbourg ed il Brunsvig, gli altri 16 Stati ne hanno 1 per ognuno.

Perciò alla Prussia basterà guadagnarsi 5 voti per poter disporre della maggioranza.

Ogni Stato potrà mandare alla Dieta tanti plenipotenziarii quanti voti egli ha.

Per le proposte che tendono a modificare la Costituzione federale è necessaria una maggioranza di due terzi, di modo che non potrà essere adottata nessuna modificazione senza il consenso della Prussia.

La Dieta si riunirà periodicamente.

La Rappresentanza nazionale, il Parlamento, emanerà dalle elezioni dirette fatte giusta il disposto della legge 19 aprile 1849 per le elezioni dell'impero.

Gli Stati federali formano un sol territorio commerciale e doganale; le città libere (Lubeck, Hambourg, Breme) le quali non fanno parte della lega doganale rimarranno fuori della frontiera commerciale, e conserveranno la loro importante posizione di porti franchi sintanto che esse stesse non dichiarino di volere unirsi allo Zollwerein.

Il punto più essenziale è quello della organizzazione dell'esercito federale, di cui il re di Prussia è il comandante in capo.

Le truppe dell'esercito federale, senza eccezione alcuna, presteranno giuramento di fedeltà al re di Prussia, al quale spetta il diritto di nominare gli ufficiali superiori ed ordinare i movimenti dei differenti corpi d'armata.

Ogni Stato formerà un contingente proporzionato all'ammontare della sua popolazione.

Sulle stesse basi ogni Stato concorrerà a sostenere le spese necessarie per l'esercito federale.

AUSTRIA. — Il *Moniteur* sulla fede di un telegramma privato dice che il governo austriaco ha deciso di far cingere di forti la capitale, e che il colonnello Dunkler è stato nominato direttore dei lavori.

ASSIA. — Il *Constitutionnel* dice che il risultato delle elezioni dei deputati nel gran ducato d'Assia è favorevole alla politica del Governo, i cui amici riuscirono a far eleggere 32 dei suoi; mentre i partigiani dell'annessione alla Confederazione del Nord non ne ebbero che 12.

DANIMARCA. — Si legge nel *Moniteur* del 16:

Il Folkething danese ha votato nella sua integrità una proposta presentata dal governo tendente ad aprire un credito di 1,347,930 rixdalers destinato al nuovo armamento dell'esercito danese.

Lo stesso progetto venne rinviato al Landsthing, e tutto fa credere che non vi troverà opposizione.

MESSICO. — Vi è ragione di credere che la visita del generale Sherman e Campbell alle autorità francesi a Vera Cruz, la quale è stata amichevole e conciliatoria, mira a fare intendere i comandanti francesi e repubblicani nel Messico rispetto alla evacuazione del paese ed anche per le pretese della Francia.

Si reputò necessario che per assicurare ai Francesi la ritirata libera fino alla costa, si facesse una convenzione per liberarli dagli assalti dei repubblicani. Il fatto che il generale Sherman ha potuto fare questo accomodamento avvalora il concetto che gli Stati Uniti vogliano estendere il loro protettorato al Messico.

La necessità di un intervento estero in una forma o nell'altra in tal guisa dimostrata, afferma il convincimento che condusse in origine l'imperatore Napoleone a mandare i soldati al Messico.

Il quale trae forza anco dal testo del messaggio del presidente Johnson. Quanto ai reclami della Francia, fu firmata nel giugno scorso tra l'imperatore Napoleone e Massimiliano la convenzione che rilascia una certa parte degl'introiti delle dogane in favore di quelli, e si crede che tra la Francia e gli Stati Uniti si sia provveduto alla osservanza di quella convenzione per accelerare la evacuazione francese, al principio del nuovo anno anzichè nel novembre del 1867 com'era stato stipulato.

(*Morning Post*)

STATI UNITI. — Il *Morn. Post* ha da Nuova York, 4 dicembre:

La riunione repubblicana tenuta sabato ma-

nifestò dei sentimenti molto ostili verso il presidente Johnson, e passò una risoluzione che raccomanda al Senato di respingere gli emolumenti concessi dal Presidente con intenti politici.

Boutwell disse necessaria la nomina della Commissione per giudicare se gli atti del Presidente giustifichino il porlo in istato di accusa

Nella Camera dei rappresentanti, Schenk presentò un *bill* che propone la riunione del 40° Congresso per il 4 di marzo.

Il Congresso ha passato un *bill* che toglie al Presidente la potestà di perdonare, rispetto alle persone che erano implicate nella ribellione.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Ieri (19) fu fatta con pieno successo la corsa di esperimento pel tratto di ferrovia tra Perugia e Ponte San Giovanni, e di quest'oggi cessa ogni interruzione nella linea da Firenze a Foligno, e la rete delle strade ferrate congiunge tutte le principali città dell'Italia.

Andrà quindi in vigore tra Firenze, Roma e Napoli il nuovo orario invernale, che per le altre linee di ferrovie fu attuato fino dal 12 corrente dicembre.

— Il municipio di Firenze ha pubblicato un regolamento per le guardie della città che andrà in vigore col 1° gennaio prossimo.

— Lo stesso municipio ha ordinato alle Cascine un servizio di guardie a cavallo perchè faccia osservare il nuovo regolamento concernente quel pubblico passeggio.

— Sappiamo che il Comitato fiorentino di soccorso per i feriti in guerra ha ricevuto invito dalla Commissione Regia per l'Esposizione universale del 1867, non che da quella speciale di Parigi e ha deliberato di prender parte a quella Mostra solenne delle arti e delle industrie, facendo in modo che gli altri Comitati del Regno concorrano nell'utile opera di far conoscere lo stato del servizio sanitario militare e volontario in tempo di guerra fra noi, di compararlo con quello delle altre nazioni e di ricavare conseguentemente quei miglioramenti dei quali si è di recente riconosciuta da tutti l'urgenza. Confidiamo che il solerte Comitato fiorentino sarà coadiuvato efficacemente dagli altri del Regno e riuscirà con plauso di tutti nel nobile scopo che si propone.

(*Nazione*).

— I due maggiori teatri lirici di Firenze la *Pergola* e il *Pagliano* fanno a gara per conciliarsi le simpatie del pubblico nella stagione prossima.

Due sono le opere che si allestiscono ora al R. teatro della Pergola: *Otello*, di Rossini, e *Fra Diavolo*, di Auber. Nell'*Otello* canteranno: la signora Ferni, Villani, Amodio, Corsi, Bagagiolo, la Dell'Arese; nel *Fra Diavolo*: le signore Rebony, Ribelli, Perecloff Vidal, Corsi, Rossi, Cherubini, Paraboschi, Menin.

Un grandioso ballo *La Fiammella* del Borri, servirà di prima comparsa alla celebre Beretta. La prima rappresentazione avrà luogo la sera del 26.

L'Impresa del Pagliano annunzia dal canto suo di avere scritturato il distinto primo basso Giorgio Atry, e che la prima rappresentazione dell'opera *La Favorita* avrà luogo entro la corrente settimana cogli artisti, sig. Sofia Vera-Lorini, e sig. Caterina Valtorta, signori Antonio Oliva Pavani, Francesco Steller, Giorgio Atry e Pietro Libert.

Nella successiva settimana avrà luogo la prima rappresentazione del ballo grande *Azemi* del coreografo Lodovico Pedoni, dove farà da protagonista la distinta prima ballerina mimo-danzante Giuseppina De Rosa.

— La *Gazzetta di Venezia* annunzia che il 17 corrente si è formalmente costituita con apposita adunanza generale la figliale in Venezia della Banca del popolo di Firenze. L'adunanza elesse a presidente il signor Giuseppe Mondolfo, ed a consiglieri i signori Vincenzo Biliotti, senatore Girolamo Costantini, Giorgio Casparini, Angelo Maggiotto, Luigi Zannini, avv. Eduardo Deodati, Sebastiano Franceschi e Girolamo De Martino.

— Or fa quasi un mese un agente della polizia scozzese disparve misteriosamente, e dopo qualche tempo fu ritrovato annegato sul lago di Dunnapie. Non aveva traccie di violenza nel corpo, tranne una leggiera macchia alla fronte, non aveva notoriamente nemici e non era probabile che avesse voluto suicidarsi.

Il dott. Monson crede che questo agente di polizia sia sparito, almeno si potrebbe sospettare, perchè colpito nella fronte da un aerolito, caduto nel lago nel punto ove egli era. E quella notte furono osservate molte stelle cadenti.

Secondo il detto medico è cosa pericolosa di contemplare il meraviglioso spettacolo delle stelle cadenti in quelle notti serene, e avvalora il suo concetto allegando i due seguenti fatti de' quali è stato testimone:

« Or non è molto un fratello ed una sorella erano in una vettura scoperta in una via della Toscana. All'improvviso il fratello ebbe sulla testa un aerolito che lo fece quasi svenire. Quell'aerolito fu raccolto subito dopo la disgrazia.

L'altro esempio è la caduta pericolosissima di un aerolito nel giardino di uno dei miei amici a Firenze. Una persona della famiglia scampò per miracolo all'urto che avrebbe potuto ucciderla. Il proiettile fu esaminato da noi e pesava più di una palla della stessa grandezza. » (*Times*)

— Un dispaccio telegrafico privato di Londra annuncia che un terribile incendio ha consumate circa duecento case a Hong-Kong.

— Si legge nel *Morning Post* del 14:

Nel nord dello Staffordshire è avvenuta oggi a mezzodì una esplosione in un pozzo di carbone a Talk o' the hill. Stamane scesero nel pozzo 200 persone, e sole 50 sono sfuggite illese. Alle 8 30 pomeridiane erano stati trovati 36 corpi; tredici persone sono state levate vive, ma più o meno gravemente ferite. Tutti gli altri sono nel pozzo e si crede che siano morti.

L'esplosione produsse una scossa come un terremoto e si udì alla distanza di un miglio. La commozione nei contorni è indicibile.

— Nel futuro gennaio si venderà all'asta, a Lipsia, una rarità bibliografica, la libreria di Lodovico Manin, doge di Venezia. Sono 2,358 volumi, molti di grandissima importanza storica. (*Times*).

— La polizia, dice l'*Escaut* di Bruxelles, ha raccolto sulla Piazza Grande una donna affetta di alienazione mentale vestita di una tunica da caporale di fanteria della guardia civica, essa era armata di una sciabola, e portava con gravità come shako un berretto da notte.

Quest'infelice dimandava a tutti quelli che passavano quale fosse la strada che doveva prendere per raggiungere suo figlio partito or sono due anni pel Messico.

Si dice che la povera donna abbia perduto il senno in seguito all'annunzio della morte del figlio.

— Da oltre un mese, dice il *Siècle*, una locomotiva della forza di 15 cavalli, uscita dallo stabilimento Garrett, venduta, e diretta dal signor Pilter, che trascina due o tre immensi vagoni carichi di barbabietole, e di polpe, fa il servizio della fabbrica di zucchero del signor Duffié.

Fu il caso che mise in relazione il signor Pilter col signor Duffié, e la locomotiva inglese colla fabbrica di zuccaro di Braisne, ed oggi l'una e l'altra sono in grado di aprire una nuova ed utile strada all'industria della barbabietola.

Colla barbietola si fa del grano che costa poco, dello zuccaro a buon mercato, della buona carne, e del concime: la coltura della barbiettola è il cardine d'ogni cultura che ammigliora; per lei il coltivatore può tener costantemente occupato gran numero di operai, pagarli bene, guadagnar del danaro facendone guadagnare agli altri.

Dal punto di vista della fabbrica dello zuccaro, la cultura della barbabietola era forzatamente limitata; sapete da che? dal consumo? no; il consumo dello zuccaro in Francia, e fuori, non ha limite; la coltura della barbabietola trovava un grave ostacolo nei mezzi di trasporto, che erano insufficienti.

Un tale che coltivava a barbabietole 30 ettari di terreno, avrebbe potuto coltivarne 50, ed anche 100 se avesse avuto gli equipaggi bastanti per condurre la sua mercanzia alla fabbrica, e ricondurre le polpe alla fattoria.

Il ricolto ed il trasporto della barbabietola coincidono coi lavori d'inverno, e colle semine; non si avevano animali abbastanza per sopperire al tempo istesso ai lavori, ed ai molti trasporti, e perciò si ristringeva la coltura della barbabietola limitando così la ricchezza ed il progresso.

Colla locomotiva Garrett e coi suoi vagoni, il signor Duffié serve tutti i suoi clienti. Egli trasporta sulle colline, con pendenze di 6 a 7 centimetri per metro ed anche più, dei carichi di 14,000 a 20,000 chilogr. in ragione di una lega all'ora, e questa senza ingombro, senza pericolo, e senza guastare il men che si possa credere le strade comunali sulle quali egli passa a tutto suo comodo.

Gli affittaiuoli possono tenere in serbo i loro buoi ed i loro cavalli; non hanno che a mettere le radici lungo la via, e ritornare a prendere le polpe.

Il signor Duffié col suo rustico treno va dappertutto e passa su qualunque strada.

Ma si obbietterà: e la spesa? eccola:

Alla fabbrica di Baisne si calcola a 4 franchi il costo per trasportare alla distanza di 8 chilometri una tonnellata (1,000 chilogrammi.)

Or cosa costa il trasporto della stessa tonnellata colla locomotiva?

La macchina costa 15,000 franchi, cioè 15 franchi il giorno nelle giornate di lavoro compreso l'interesse e l'ammortimento; essa consuma per 12 franchi 50 centesimi di carbone; impiega 3 uomini pagati 12 franchi tutti tre insieme — totale fr. 39 50: si fanno a tutto agio tre viaggi al giorno di 10,000 chilogrammi l'uno, 30,000 chilogrammi in una giornata; ecco a cosa viene l'unità [di 1,000 chilogrammi: aggiungasi tutto quanto si vuole a questi franchi 39 50 e si resterà ancor molto al disotto dei 120 franchi, prezzo attuale pel trasporto di questi 30,000 chilogrammi servendosi di buoi, o di cavalli.

— Niceforo Niepce quando inventò nel 1829 la fotografia abitava nel villaggio di Saint-Loup de Varennes in una piccola casa una stanzuccia nella quale fece i suoi studii ed i suoi esperimenti.

Il *Courrier de Saône-et-Loire* racconta che il dottor Lepine, di Châlons, amico e medico di Niepce per eternarne la memoria ha fatto innalzare lungo la ferrovia da Lione a Parigi ed a pochi metri da questa casa un cippo con una iscrizione che lo ricordi.

— Nissun popolo ama le Società di assicurazione della vita come le ama l'inglese, e soprattutto quello degli Stati Uniti d'America, dove esse godono una fiducia illimitata e ben meritata.

Si tentò più volte in America di riunire fra loro queste differenti società, chè ne esistono di molte, ma riescirono sempre vani gli sforzi.

Ora si scrive da New-York al *Moniteur* che in una riunione tenuta in quella città si arrivò finalmente a stabilire la creazione di una grande associazione permanente di tutte le società di assicurazione della vita che esistono agli Stati Uniti.

Questa Associazione che porterà il titolo di *Chamber of Life Insurance of the United States*, sarà rappresentata da un Comitato di nove membri, il quale si occuperà di tutte le ricerche e pubblicazioni statistiche che potranno esser utili alla Società di assicurazione; e si adoprerà presso il Congresso per introdurre l'unità di legislatura nelle materie di assicurazione, ed infine dovrà proteggere i diritti e gli interessi della associazione.

Nè basta ancora; il capitale di garanzia di ogni società è formato esclusivamente di titoli e di crediti sui beni situati nello Stato dove funziona la Società. Ora si tratta di ottenere per legge la istituzione di un fondo comune il quale formando un legame comune fra le differenti società servirà anche di maggior garanzia per gli assicurati.

— Il servizio dei telegrafi agli Stati Uniti è diviso in tre gruppi, alla testa di ognuno dei quali si trova un sopraintendente generale, che ha sotto di sè un certo numero di direttori di sezione.

Un impiegato speciale chiamato *messàger* il quale agisce sotto la propria responsabilità, e veglia alla regolarità del servizio nelle principali città; nelle campagne, a distanza di circa cento miglia, sono scaglionati i guardiani, chiamati *patrolmen*, ai quali spetta far eseguire le riparazioni sulla linea ogni qualvolta il servizio si trova per un qualche accidente interrotto.

Quando una piccola città od un villaggio dimandano un uffizio telegrafico, la Società richiede innanzi tutto che i principali abitanti del luogo garantiscono il pagamento delle spese dell'ufficio. Qualche volta si viene ad un componimento pel quale si confida questo ufficio a gente che ne assumono l'esercizio a loro rischio e pericolo, prelevando sui prodotti gli onorari.

La Direzione centrale risiede a Nuova York. Il presidente, i vice presidenti ed il segretario costituiscono il Comitato esecutivo, il quale si raduna tutti i giorni. Ogni tre mesi si tiene un'assemblea generale alla quale intervengono il sopraintendente e molti direttori di sezione.

La Società intende pure a stabilire le relazioni telegrafiche fra gli Stati Uniti e l'Europa.

La più ragguardevole fra tutte le società telegrafiche negli Stati Uniti d'America, la *Western Union telegraph company*, accrebbe ora la sua importanza per la concentrazione di molte linee secondarie, e coll'aversene associate di altre.

Ora fuori della sfera delle sue operazioni non rimangono più che una rete, la quale parte da Chicago e si estende nell'Illinese e nel Jowa, e due linee di piccola estensione che funzionano fra Boston e Washington.

I fili telegrafici eserciti da questa Società tengono una lunghezza di oltre 100,000 miglia, vanno dal Canadà e dalla Nuova Scozia sino al Texas, mettono in comunicazione Nuova York con San Luigi, e San Luigi con San Francisco.

La tassa dei dispacci non è fissa, ed ora la si sta rivedendo.

— Un gentleman scozzese, dice il *Moniteur du Soir*, dopo aver addomesticati alcuni topi, inventò un meccanismo dei più ingegnosi per far loro filare il cotone.

Per ottenere questo resultato bisogna che il piccolo operaio raggirandosi su se stesso compia ogni giorno un giro di circa quattro leghe ogni dodici a quattordici ore.

Un topo ordinario non pesa che una mezz'oncia, e per nutrirlo per cinque settimane basta un soldo di avena.

In questo intervallo esso fa quotidianamente 110 fili almeno, ciò che tutto calcolato, pesato ed inaspato, dà una media di 3,580 fili di 25 pollici ciascuno e così un topo guadagna 9 pence, 18 soldi ogni cinque settimane, cioè 7 scellini, 6 pence, franchi 9 85 all'anno, dai quali dedotti 6 pence, 60 centesimi pel vitto, ed 1 scellino, franchi 1, 25, per spese di meccanismo ecc., risulta a pro di ogni topo un beneficio netto di 6 scellini, franchi 7 50 all'anno.

Il padrone di questi interessanti operai sta per comperare una vecchia casaccia abbandonata, di 100 piedi inglesi di superficie, e 50 piedi alta, nella quale si potranno mettere 10,000 lavoratoi per i topi lasciando lo spazio necessario ai guardiani, ed ai visitatori.

Calcolate 200 lire sterline (5,000 franchi) per la pigione e salario dei sorveglianti, 500 lire sterline (12,500 franchi) per l'interesse del materiale di costruzione, valutato a 10,000 lire (25,000 franchi), si trova che fatti i conti sulle basi dette qui sopra, il capo della speculazione dei topi avrà ogni anno un profitto netto di 2,300 lire sterline, 57,500 franchi.

— La superficie totale dei possedimenti francesi nella Cocincina, dice il *Journal des Débats*, è di 22,380 chilog. quadrati con una popolazione indigena di 1,000,000 di abitanti; vi si trovano soltanto circa 1000 Europei, e molti Chinesi.

Si coltivano principalmente il riso, il tabacco, il cotone, il mais, lo zuccaro, l'indago, il gelso, la canape.

Il terreno paludoso della bassa Cocincina è adattatissimo alla coltura del riso, il gelso vi prospera assai, il tabacco è come quello di Manilla. Il cotone è di eccellente qualità.

— La seconda esplosione che è avvenuta circa a quattro miglia da Tunstall, non è terribile come quella di Barnsley ma è la più grave di quante ne avvennero nella miniera di carbone del nord dello Staffordshire. Credesi che siano morte 137 persone; ieri sera speravano di salvarne qualcuna.

La miniera di Talk o' the hill è profonda 300 *yards*, e gli operai erano arrivati ad uno strato di carbone che sapevano pericoloso ad essere estratto.

Un giornale di Birmingham dice:

« Dalla battaglia di Culloden non si vider mai in Inghilterra tanti uomini periti violentemente in tanto breve tempo. La narrazione della seconda esplosione che è avvenuta nella miniera di carbone di Oaks racconta degli eroismi che non sono mai stati sorpassati nella storia. L'ingegnere Jeffcock fu supplicato più volte di salvarsi, ma non volle abbandonare i suoi compagni, ed ha messo a rischio la vita per quei che rimanevano. Egli e molti altri coraggiosi uomini perirono nella seconda esplosione.

(*Evening Star*.)

— Barnsley, giovedì 14 dicembre ore 9. — Tutta la notte hanno seguitato i lavori per estrarre i morti. Furono accesi grandi fuochi continuamente, e attorno vi stavano riunite le donne e i parenti. Alcuni uomini di buona volontà e intelligenti si sono avventurati a cercare gl'infelici sepolti. Appena veniva portato fuori un cadavere e deposto nella capanna del falegname tutti si precipitavano per riconoscerne la identità.

Quasi tutti i corpi si trovavano al nord della fossa che ha esploso e che ora è un monte di ruine. Nell'ora che mandiamo il dispaccio saranno stati trovati circa 70 uomini tra morti e viventi. I viventi sono 16 o 20. I morti non sono ancora riconosciuti tranne una dozzina.

Ore 9, 30 — La calamità è aumentata. Una parte di quelli che erano scesi a cercare erano arrivati ad una profondità di 700 metri, sentirono che l'aria si rarefaceva, ed hanno avuto appena tempo di salvarsi dall'asfissia. Cinque operai con l'ingegnere delle miniere morirono. Nissuno osa di scendere nella fossa.

Ore 10 — È avvenuta la terza esplosione ed ha distrutto l'apparecchio di ventilazione. La fossa certamente arde e bisognerà inondarla. Sono stati ritirati 76 cadaveri, ma non v'è speranza di trovarne degli altri.

Da ogni parte spettacoli di angoscia e di disperazione. Un ingegnere, di Sheffield, e Smith sono scesi quando si è udita una spaventevole esplosione. Il fumo ed i frantumi chiusero l'ingresso dei pozzi; è chiaro che i valorosi uomini che vi erano scesi sono morti.

Ore 1, 30 — Ora è certo che i miseri scesi stamani per cercare i vivi ed i morti è cosa certa che sono periti dopo la esplosione di stamani. Erano 28 persone! Tutte le operazioni di salvamento sono sospese.

In questo momento vi è un consulto d'ispettori. Secondo i calcoli i mancanti sono 300!

Dal 1797 è il 18° caso consimile nelle miniere di carbone dello Yorkshire. (*Morning Post*)

— La peste bovina è comparsa nuovamente in Inghilterra. La Commissione era avvertita dalla esperienza degli altri paesi che si poteva temere il ritorno del morbo nei mesi del verno.

Si è già manifestata nelle Contee di Lancaster, di York e di Chester, e non ci stupiremmo che fosse anco in altri luoghi ove già menò strage e ove pareva che fosse sparita. Dall'Europa orientale ci giungono le stesse notizie; nei paesi contermini alla Russia si dice che vi sia comparsa di nuovo, e quei paesi con le ferrovie sono a quattro o cinque giorni di distanza dalle nostre coste.

Con questi segni funesti noi osserviamo con molto dolore che il Consiglio ha largheggiato nell'autorizzare le fiere ed i mercati, e in molte grandi città dell'Interno il bestiame si trova riunito in gran copia, e poi si dirama in vari luoghi che propagano l'infezione.

Le cause principali che hanno provocato la cessazione del morbo sono state la proibizione di fare andare attorno gli animali sulle strade ferrate e il vietare le fiere ed i mercati, insieme alla uccisione immediata degli animali infetti.

Ci sembra in questo momento opportuno di promulgare una legge permanente sulla peste bovina e su tutte le malattie in generale che colpiscono gli armenti. (*Times*).

ULTIME NOTIZIE

Abbiamo da Salerno, in data del 19 andante mese, che il giorno precedente costituivasi al sottoprefetto di Vallo il latitante Giovanni Cierve.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Agram, 19.

La Dieta croata ha adottato un progetto d'indirizzo contenente deliberazioni in favore della Croazia.

Parigi, 19.

Il *Moniteur* annunzia che le ratifiche del trattato di commercio tra la Francia e l'Austria furono scambiate ieri a Vienna.

Berlino, 19.

Il conte di Bismark, cedendo alle istanze del medico, ha incaricato il signor di Savigny di dirigere le conferenze per la costituzione federale, ed il segretario di Stato Thiele pel ricevimento del corpo diplomatico.

Pietroburgo, 19.

Fu scambiata tra la Russia e l'Italia una dichiarazione relativa a una reciprocanza di diritti delle società anonime ed altre società dei due Stati, eccettuate quelle d'assicurazione.

Parigi, 19.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	18	19
Fondi francesi 3 0/0	68 92	69 25
Id. 4 1/2 0/0	97 80	97 60
Consolidati inglesi	89 ¹/₈	89 ³/₈
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	57 25	57 45
Id. (fine mese)	57 25	57 30
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	510	506
Id. italiano	—	280
Id. spagnuolo	288	303
Azioni strade ferrate Vittorio Emanuele	73	73
Id. Lomb.-venete	376	377
Id. Austriache	402	401
Id. Romane	73	73
Obb. strade ferr. Romane	128	129
Obbligazioni della ferrovia di Savona	—	—

Parigi, 19.

Il *Moniteur du soir*, nel suo bollettino, parlando sulla missione del comm. Tonello, dice che si è autorizzati a credere che il Governo italiano, lieto dei buoni risultati prodotti dal ritorno dei vescovi alle loro sedi, persevererà nella via tendente a pacificare completamente le coscienze con un leale accordo fra le autorità civili e religiose. La scelta di Firenze come capitale fu un pegno e una conferma della nuova politica. È permesso di sperare che il Governo pontificio non esiterà più a prendere dal punto di vista economico e materiale le misure indicate dalla natura delle cose, e di fondare sopra una solida base i rapporti coi suoi sudditi e con l'Italia.

La *France* dice che il viaggio dell'imperatrice a Roma potrebbe forse essere differito.

Il *Temps* crede di sapere che il Governo francese ricevette l'atto di abdicazione dell'imperatore Massimiliano.

Parigi, 20.

Il *Moniteur* pubblica l'esposizione finanziaria presentata da Fould. Il ministro dimostra che, malgrado parecchi sbagli nelle previsioni, in grazia della maggiore entrata di 45 milioni sulle imposte indirette, l'esercizio del 1866 si salderà in equilibrio. Parlando sul bilancio rettificativo del 1867, il ministro calcola che le entrate delle imposte indirette aumenteranno di 90 milioni; indica alcune altre risorse; dimostra che questo bilancio si salderà egualmente in equilibrio, malgrado le spese considerevoli richieste dal nuovo armamento e dal ripatrio delle truppe dal Messico, senza che sia necessario di stabilire nuove imposte, nè fare appello al credito.

L'eccedente delle entrate nel bilancio ordinario del 1868 è calcolato a 121 milioni. Non viene fatto alcun cenno sulle spese richieste dalla riorganizzazione dell'esercito. Sua Maestà decise che per queste spese verranno fatte proposte speciali quando si presenterà il bilancio rettificativo del 1868. L'esposizione dice che tutto dà a credere che allora noi potremo disporre perciò di risorse più che sufficienti. L'eccedente delle entrate sarà nel 1868 bastante per potere realizzare il programma dell'Imperatore, per ridurre i pesi dei contribuenti, per aumentare le risorse dell'istruzione pubblica, e per dare un impulso più energico ai lavori di pubblica utilità. Alcune apprensioni destate dalla riorganizzazione dell'esercito scompariranno quando si avrà la certezza che questi cambiamenti sono inspirati soltanto dalla necessità di porre le forze della Francia in rapporto colla posizione che essa occupa in Europa e collo sviluppo delle istituzioni militari degli altri Stati. Il paese vi scorgerà un nuovo pegno di sicurezza e di pace per l'avvenire.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 17 dicembre 1866, ore 8 ant.

Barometro quasi stazionario; leggermente abbassato nelle stazioni estreme del mezzogiorno, e rialzato ad Aosta e Moncalieri.

La pressione generalmente è poco sotto la normale; e pioggia qua e là. Mare mosso, e dominano i venti di maestro e di greco.

Il barometro è alzato nel nord, nelle coste occidentali d'Inghilterra, in Provenza, e tende ad alzarsi anche nel centro dell'Europa.

Forte il maestrale e mare burrascoso nel golfo di Lione.

Probabile che la stagione si ricomponga sotto i venti del 1° e 4° quadrante.

Firenze, 18 dicembre 1866, ore 8 ant.

Forte e improvviso rialzamento del barometro nelle ultime 24 ore di 10 e 12 millimetri in tutte le stazioni; a Napoli salì di quasi 14 millimetri. Le pressioni sono di nuovo molto sopra la normale. Aria più fresca e più asciutta. Cielo sereno e mare calmo generalmente; però sull'Adriatico l'aria è burrascosa e il mare grosso, a Bari e a Brindisi tempestoso. Soffiano forti i venti di maestro e di greco anche nell'alto dell'atmosfera.

In Europa il barometro s'innalza generalmente; a Praga e a Vienna di 15 e 11 millimetri; soffiano forti il greco e la tramontana.

Probabile che duri la stagione calma ed asciutta sotto il dominio della corrente polare.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 17 dicembre 1866.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 753, 1	mm 757, 1	mm 760, 3
Termometro centigrado	11, 0	11, 0	7, 0
Umidità relativa	45, 0	43, 0	58, 0
Stato del cielo	sereno	sereno	sereno
Vento direzione / forza	N quasi for.	NE quasi for.	NE debole

Temperatura massima + 11,5; minima + 6,3

Minima nella notte del 18 dicembre + 4,5.

Nel giorno 18 dicembre 1866.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 764, 7	mm 764, 3	mm 765, 3
Termometro centigrado	8, 5	10, 0	6, 0
Umidità relativa	48, 0	39, 0	56, 0
Stato del cielo	sereno	sereno	sereno
Vento direzione / forza	NE quasi for.	debole NE quasi for.	NE quasi for.

Temperatura massima + 11,0; minima + 4,5

Minima nella notte del 19 dicembre + 4,3

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 20 dicembre 1866).

VALORI	VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	NOMINALE	PREZZI FATTI
Rendita Ital. 5 0/0 god. 1 gen. 67		57 35	57 30	» »	» »	» »	» »
Impr. naz. tutto pagato 5 0/0 Lib.		» »	» »	» »	» »	70 [illegible]	» »
» 3 0/0 .... » 1 ottobre		» »	» »	» »	» »	37 »	» »
Impr. Ferriere 5 0/0 » 1 lugl. 66	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10 .... » »	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. Banca Naz. Tosc. » 1 genn.	1000	» »	» »	» »	» »	1500	» »
Dette Banca Nazion. nel Regno d'Italia. » 1 lugl. 66	1000	» »	» »	» »	» »	1565	» »
Cassa di sconto Toscana in sott.	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Banca di Cred. It. god. 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. del Cred. Mob. Ital.		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. Tabacco .. god. 1 lugl. 66	1180	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Romane. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbl. con prelaz. 5 0/0 (Ant. Cent. Toscane) » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 5 0/0 delle sud. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 0/0 SS.FF. Rom. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. ant. SS. FF. Liv. » »	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (ded. il suppl.) » »	420	50 ³/₄	50 ¹/₂	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 0/0 delle sudd. » »	500	175 »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette .... » »	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 5 0/0 SS. FF. Mar. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (ded. il suppl.) » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Merid. . » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbl. 3 0/0 delle dette » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Ob. dem. 5 0/0 serie c. » 1 ott. 66	505	390 »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette in serie di 1 e 2 » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette serie non comp. » »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Impr. com. 5 0/0 obbl. » 1 gen. [illegible]	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto in sottoscriz. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto liberate ...... » 1 lugl. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto di Siena ...... » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Motore Barsanti Matteucci.... 1ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto detto 2ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
5 0/0 Ital. in picc. pezzi » 1 gen. 67		» »	» »	» »	» »	58 ¹/₂	» »
3 0/0 Idem Idem » »		» »	» »	» »	» »	38 »	» »

CAMBI	GIORNI	L	D
Livorno	8		
Detto	30		
Detto	60		
Roma	30		
Bologna	30		
Ancona	30		
Napoli	30		
Milano	30		
Genova	30		
Torino	30		
Venezia eff. g.	30		
Trieste	30		
Detto	90		
Vienna	30		
Detto	90		
Augusta	90		
Detto	90		
Francoforte	90		
Amsterdam	90		
Amburgo	90		
Londra	30		
Detto	90		
Parigi	30		
Detto	90		
Lione	90		
Detto	90		
Marsiglia	90		
Napoleoni d'oro		21 10	21 09
Sconto Banca 6 0/0			

VALORI A PREMIO	FINE CORRENTE Prezzo Lettera	FINE CORRENTE Prezzo Denaro	FINE CORRENTE Premio	FINE PROSSIMO Prezzo Lettera	FINE PROSSIMO Prezzo Denaro	FINE PROSSIMO Premio
5 0/0 godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 0/0 » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0 Affari nulli.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*

SOCIETÀ FERROVIARIA DELL'ALTA ITALIA

I signori portatori d'obbligazioni della Società ferroviaria del Sud dell'Austria, della Lombardia e dell'Italia Centrale, sono informati che il pagamento del semestre d'interesse scadente al 1° gennaio 1867 avrà luogo a partire dal 2 del detto mese in ragione di franchi 7 50 per obbligazione:

a Torino presso la Cassa Centrale della Società, via Cernaia, 9.
a Milano presso la ditta Bancaria C. F. Brot, via del Giardino. 3446

SOCIETÀ ANONIMA
DELLA COSTRUZIONE DEL PRIMO TRONCO DEL CANALE IRRIGATORIO
dal Ponte a Moriano al Bruschini

Coerentemente agli articoli 25 e 28 degli statuti sociali, ed a forma del deliberato del Consiglio dirigente del 5 stante, viene nuovamente intimata l'adunanza generale della Società per il diciassette gennaio 1867, la quale avrà luogo alle ore 12 meridiane nella sala del palazzo Sardi in Lucca.

Perciò è fatto invito agli azionisti ad intervenire all'adunanza stessa; avvertendo che nello stesso locale e giorno dalle ore 10 antimeridiane alle 12 meridiane dai signori sindaci saranno rilasciati i biglietti d'ammissione contro il deposito delle cartelle d'azione.

Lucca, 13 dicembre 1866.

Il presidente del Consiglio
Conte Luigi Sardi.

3455

ESTRATTO DI BANDO

Il notaio sottoscritto, per quanto infra specialmente delegato, notifica che alle ore otto antimeridiane del giorno tre gennaio prossimo, in una sala del palazzo di città di Bra, posto sulla piazza di tal nome, si procederà alla vendita per mezzo di pubblici incanti in tanti distinti lotti delli infradescritti stabili proprii delle Opere infra indicate erette nella città di Bra, e che li medesimi verranno deliberati all'ultimo miglior offerente all'estinzione della candela vergine in aumento al prezzo a cadun lotto come infra assegnato, cioè:

Beni dell'Ospedale sotto l'invocazione dello Spirito Santo posti sulle fini di Bra.

1. Campo regione Pautasso di are 37 25 per lire 630.
2. Campo stessa regione di are 68 42 per lire 1,067.
3. Campo stessa regione di are 79 80 per lire 1,348.
4. Campo stessa regione di are 190 per lire 3,211.
5. Campo stessa regione di are 21 29 per lire 387.
6. Campo regione Moglia di are 28 66 per lire 522.
7. Campo stessa regione di are 33 51 per lire 610.
8. Campo regione Verdiera di are 174 05 per lire 2,715.
9. Campo regione Moglia di are 29 20 per lire 835.
10. Campo regione Pautasso di are 85 70 per lire 1,560.
11. Campo regione Liquadrevoli di are 105 71 per lire 2,749.
12. Campo regione Pautasso di are 205 38 per lire 3,204.
13. Campo regione Roncoli di are 34 20 per lire 623.
14. Campo regione Rivo Torto di are 63 66 per lire 1,490.
15. Prato regione Lavacetto di are 74 87 per lire 2,920.
16. Prato regione Fontanasca di are 46 75 per lire 1,702,
17. Prato regione Lavacetto di are 54 73 per lire 2,167.
18. Prato regione Limo di are 77 91 per lire 3,085.
19. Prato regione Fontanasca di are 24 84 per lire 840.
20. Prato regione Prato Oggero di are 95 40 per lire 3,224.
21. Prato regione Fontana Operti di are 41 42 per lire 1,410.
22. Prato regione Bescurone di are 114 30 per lire 3,863.
23. Prato stessa regione di are 148 85 per lire 5,031.
24. Prato regione Fontanasca di are 114 30 per lire 4,160.
25. Prato stessa regione di are 167 50 per lire 6,097.

Beni dell'Albergo dei Poveri, siti sulle fini di Bra.

1. Vigna con casotto reg. Desmera Superiore di are 69 35 per L. 1,850.
2. Campo regione Moglia di are 35 35 per lire 550.
3. Campo regione Cassorna di are 47 34 per lire 600.

Sulle fini di Cherasco.

4. Campo regione Verdiera di are 65 per lire 425.

Beni dell'Ospizio di Carità per le figlie, siti sulle fini di Bra.

1. Prato regione Fontanasca di are 102 per lire 3,000.
2. Campo regione Falchettasso di are 30 12 per lire 550.

I capitoli e condizioni della vendita, di cui in bando venale 15 corrente mese sono visibili nello studio del notaio sottoscritto in tutte le ore d'ufficio.

Bra, 17 dicembre 1866.

3453 Rocco Traversa, notaio delegato.

3450 AVVISO.

Si rende di pubblica notizia come con ordinanza del 10 dicembre 1866 del signor avvocato Antonio Maria De Agostini, giudice commissario al fallimento di Lazzero Brogi, è stata ordinata nuovamente la convocazione dei creditori del fallito per procedere alla nomina del sindaco o sindaci provvisorii.

L'adunanza dei creditori avrà luogo la mattina del 31 dicembre 1866. a ore dieci, avanti il giudice commissario, nella Camera di consiglio del tribunale civile di San Miniato facente funzione di tribunale di commercio.

Li 10 dicembre 1866.

Dott. Ernesto N° Bucchi, proc.

DIFFIDAMENTO.

Il sottoscritto cavaliere Fabrizio del vivente commendatore Giuseppe Basso, regio impiegato in qualità di capo sezione al Ministero della guerra, nativo di Torino, e per ragione d'impiego domiciliato e dimorante in Firenze, deduce a pubblica notizia e protesta nel modo più solenne che non sarà a riconoscere nè pagare verun debito che per qualunque titolo avesse contratto o fosse per contrarre la propria moglie signora Candida Bianchetti, tanto in Firenze quanto in Torino, ed in qualsiasi altra città del Regno.

E ciò dichiara a tutti i migliori e più proficui effetti di ragione e di legge.

Firenze, 19 dicembre 1866.

3449 Cav. Fabrizio Basso.

3448 EDITTO.

A forma degli articoli 601 e 602 del Codice di commercio si assegna a tutti i creditori del fallimento di Costantino e Maurizio Benelli, negozianti fornai, dimoranti a Prato, il termine di giorni 35 a presentarsi avanti il sindaco definitivo Silvestro Brogi, negoziante dimor. a Prato, e rimettere al medesimo i loro titoli di credito, unitamente ad una nota indicante la somma di cui si propongono creditori, quando non preferiscano farne il deposito in questa cancelleria, per quindi procedere alla verificazione dei medesimi, stabilita per la mattina del dì 8 febbraio 1867, a ore 11 antimeridiane.

Sono quindi invitati tutti i creditori a presentarsi in detto giorno ed ora nella Camera di consiglio di questo tribunale per effettuare avanti il signor giudice delegato e il sindaco definitivo la verificazione di quei titoli che li riguardano, altrimenti non sarà di essi fatto alcun conto a forma dell'articolo 614 del Codice suddetto.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze facente funzione di tribunale di commercio.

Li 18 dicembre 1866.

M. De Metz, vice canc.

3438 ESTRATTO.

Con dimanda avanzata al presidente del tribunale civile e correzionale di Arezzo nel dì 14 novembre 1866, l'eccellentissimo signor avvocato Angiolo Fiani, possidente e legale domiciliato in Firenze, ed elettivamente presso il suo procuratore avvocato Francesco Pistoi in Arezzo, in obbedienza agli articoli 663 e 664 del Codice di procedura civile in vigore, ha fatta istanza perchè venissero nominati uno o più periti onde procedere alla stima dei fondi escussi a danno dei signori Pietro, Zeffiro, David, Geremia e Oreste Tortorelli, possidenti domiciliati al Bastardo.

Descrizione dei fondi.

Più e diversi beni immobili posti nella comunità di Arezzo, rappresentati agli estimi di detta comunità come a 11244 supplem. in sezione *U*, sotto le particelle 268, 289, 271, 255", 225, 229, 231, 233, 234, 235, 236, 238, 239", 240, 240", 241, 242, 243, 332, 416, 419, 427, 428, 433, 440, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 230, 1004, 476, 478, 475, 273, 274, 275, 283, 245, 987, 1049, 1062, 244, 246, 247, 479, 237, 237", 1086, articoli di stima di n° 237, 256, 939, 223, 193, 197, 199, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 290, 352, 345, 353, 338, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 190, 958, 398, 400, 855, 241, 242, 243, 250, 813, 940, 1007, 1020, 214, 1025, 1026, 401, 205, 917, sezione *V*, 545, 546, 547, 633, 683 in parte, 616, articoli di stima 421, 422, 423, 488, 957, 471, gravati della rendita imponibile di L. 366 e centesimi 66.

Arezzo, 14 novembre 1866.

Avv. Francesco Pistoi, proc.

VASTO LOCALE TERRENO situato nel centro di Firenze da affittarsi per il prossimo 1° maggio ad uso di uno stabilimento industriale. — Per avere ulteriori notizie dirigersi alla Banca R. Borri e C° in via della Forca, palazzo Martelli.
3410

GAZZETTA UFFICIALE
DEL
REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

Compresi i Rendiconti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.

I soli rendiconti della Camera dei Deputati formarono quest'anno un volume in-folio da 3 colonne di circa 1600 pagine.

	Anno	*Semestre*	*Trimestre*
Per Firenze . . . . L.	42	22	12
Per le provincie del Regno	46	24	13
Svizzera . . . . »	58	31	17
Roma (*franco ai confini*) . »	52	27	15
Francia . . . . »	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germania . . . . »	112	60	35

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie costano 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20 — Arretrato centesimi 40.

Le associazioni si ricevono dalla Tipografia Eredi Botta, Firenze, via del Castellaccio, 20, e Torino via D'Angennes, 5.

Venezia . . . . Giusto Ebhardt.
Padova . . . . dalla libreria Sacchetto.
» . . . . fratelli Salmin.
Verona . . . . dalla libreria *Alla Minerva*.
Treviso . . . . dalla libreria Zoppelli.
Vicenza . . . . da Pizzamiglio Giovanni
Udine . . . . da Gambierasi.
Parma . . . . da P. Grazioli e da G. Adorni.
Brescia . . . . da Boglioni Carlo Giuseppe.
Napoli . . . . da De Angelis libraio
Milano . . . . dalla Libreria Brigola e dall'Agenzia Sandri.
Genova . . . . dalla Librerie Fratelli Beuf e Grondona.
Livorno . . . . da Meucci Giuseppe e Meucci Francesco.
Pisa . . . . da Federighi Giuseppe.
Siena . . . . da Porri, da Gati e da Mazzi
Lucca . . . . da Grassi Eredi e da Grassi Giocondo.
Pistoia . . . . da Jacomelli Amadio
Pescia . . . . da Papini Francesco.
Prato . . . . da Ballerini Sabatino.
Cortona . . . . da Mariottini Angelo.
Bologna . . . . da Marsigli e Rocchi.
Palermo . . . . da Pedone-Lauriel.
Cremona . . . . da Feraboli Giuseppe.
Biella . . . . da Flecchia Giacomo.
Bra . . . . da Giordana.
Cuneo . . . . da Merlo Carlo.
Casale . . . . da Rolando Fratelli.
Novara . . . . da Rusconi Pasquale.
Vercelli . . . . da Vallieri Giuseppe.
Sassari . . . . da Bellieni.
Reggio Emilia . . . . da Barbieri Giuseppe.
Bergamo . . . . da Bolis Fratelli.
Asti . . . . da Borgo e Raspi.
Cagliari . . . . da Cugia.
Ivrea . . . . da Fausto Luigi Curbis.

3454 ESTRATTO
di decreti d'espropriazione.

Il Regio prefetto di Lucca; sulle istanze del sindaco della comunità di Barga, ed al seguito del deposito fatto nella Cassa dei prestiti e depositi della città di Firenze dell'indennità offerta ed accettata per parte degl'infrascritti possessori espropriandi, domiciliati in Barga, fino sotto dì 14 giugno ultimo scorso sanzionò l'espropriazione per causa di pubblica utilità dei beni infrascritti situati nel detto comune a carico dei signori:

1° Marchi Giovanni fu Pietro, di metri 17 di un fabbricato ad uso civile, rappresentato dalla particella di numero 499 della sezione *I*, per la indennità di lire 541.

2° Mordini cav. Giuseppe, del fu cav. Antonio, di un seccatoio e stalletta, di una capanna, stalla e portico, aia e resedio, e di frazione di un lavorativo, vitato, pioppato per metri 453, particelle di n° 333, 331 e 337 della sezione *I*, per la indennità di L. 2811.

3° Cardosi-Mazzolini dott. Marcello del fu dottor Pietro, di metri 576 di terra lavorativa, vitata, pioppata; di metri 315 di terra simile; e di metri 500 di terra pure lavorativa, vitata, pioppata, particelle di n° 202, 200 e 197 della sezione che sopra, per la indennità di lire 1071.

4° Guidi Pietro fu Luigi, di metri 1520 di un castagneto; metri 1568 di terra lavorativa, vitata, pioppata; metri 330 di terra simile; metri 228 di altra terra simile; e metri 1612 di altro castagneto, particelle di n° 43, 207, 209 e 211 della sezione *I*, e 252 della sezione *L*, per la indennità di L. 1623.

5° Gherardi Francesco fu Luigi, metri 260 di terra lavorativa, vitata, pioppata, particella di n° 208 della sezione *I*, per la indennità di lire 161.

6° Bertagna Antonio e Jacopo del fu Jacopo, metri 208 di terra lavorativa, vitata, pioppata, e metri 2000 di un castagneto, particella di n° 210 della sezione *I* e 262 della sezione *L*, per la indennità di L. 362.

7° Bertagna Maddalena del fu Jacopo nei Cardosi-Mazzolini, di metri 2996 di un castagneto, particelle di n° 2 e 46 della sezione *I*, per la indennità di lire 414.

8° Bertacchi Pompeo del fu cav. Giuseppe, di metri 156 di terra lavorativa, vitata, pioppata, particella 216 della sezione *I*, per la indennità di lire 69.

9° Guidi Giovanni fu Luigi, di metri 2436 di terra lavorativa, vitata, pioppata ed in parte prativa, particella di n° 24 della sezione *I*, per la indennità di lire 1250.

10. Vanni Luisa del fu Pietro ne' Vincenti, di metri 3045 di terra castagnata, particella di n° 269 della sezione *L*, per la indennità di lire 410.

11. Togneri Giovanni fu Andrea, di metri 1032 di terra lavorativa, vitata, particelle di n° 237 e 260 della sezione *I*, e di metri 288 di un castagneto, particella di n° 256 della stessa sezione, per la indennità di lire 539.

12. Bonaccorsi Maria fu Giovachino, di met[illegible] di terra castagnata, particella di n° [illegible]5 della sezione *I*, per la indennità di lire 305

Lo stesso signor prefetto di Lucca con altro decreto del 23 novembre 1866, registrato a Barga li 7 dicembre successivo, al seguito del deposito del prezzo di stima di lire 3,088 e centesimi 13 fatto dalla comunità di Barga nella Cassa dei prestiti e depositi della città di Firenze, sanzionò l'espropriazione di una casa in Barga al giardino di proprietà di Poli Luigi fu Giovan Battista del detto luogo, rappresentato dalle particelle di n° 331 in parte e 331[1] in parte della sezione *I*.

Quest'estratto viene pubblicato in ordine al disposto dall'articolo 24 della legge del 25 giugno 1865, n° 2359.

Dalla residenza comunitativa di Barga. — Li 15 dicembre 1866.

Il sindaco
Marchini.

3452 REVOCA DI PROCURA

Si duduce a tutti gli effetti di ragione che Luigi del fu Giuseppe Marchi di Marlia mediante atto pubblico ricevuto dal notaro Francesco Landi di Lucca il giorno 17 dicembre 1866, registrato a Lucca li 18 suddetto, libro 22, foglio 32, n° 4211, ha revocato la procura in forma privata del dì 21 settembre 1866 recognita dal notaro Anton Francesco Paoli di Firenze, registrata a Firenze li 22 suddetto, registro 26, foglio 150, n° 4339.

Francesco Landi, not.

3457 PUBBLICAZIONE.

Il tribunale civile di Savona, sul ricorso di Osiglia Luigi, quivi domiciliato, mandava con decreto 23 ottobre p. p. assumersi informazioni sull'assenza dai Regi Stati di Antonio Eduardo Osiglia.

Savona, 16 dicembre 1866.

G. Schiarelli, proc.

3445 AVVISO.

Con ordinanza del signore avvocato Angiolo Burri, giudice delegato al fallimento di Luigi Romoli, di Pitigliano, del dì 11 dicembre 1866 è stato destinato il dì ventotto gennaio 1867, ore 10 antimeridiane, per la adunanza dei creditori per la verificazione dei crediti del fallimento medesimo da aver luogo in una sala di questo tribunale. Perciò, in conformità degli articoli 601 e 602 del vigente Codice di commercio, i creditori tutti del fallimento predetto sono avvisati di tal destinazione, e che possono comparire entro il termine di giorni venti dalla inserzione del presente avviso, salvi però gli aumenti stabiliti dal citato art. 601, davanti al sindaco definitivo del fallimento stesso signor dottore Gaspero Petruccioli, residente a Pitigliano, e rimettere al medesimo i loro titoli di credito, oltre ad una nota indicante la somma di cui si propongono creditori, seppure non preferiscano di fare degli accennati titoli unitamente alla nota sopraindicata il deposito nella cancelleria di questo tribunale. E che non comparendo ad effettuare la verificazione suddetta non sarà fatto alcun conto dei loro titoli di credito a forma dell'articolo 614 di detto Codice.

Dalla cancelleria del tribunale civile di Grosseto facente funzione di tribunale di commercio, li quindici dicembre 1866.

Il cancelliere
Paolo Sandrelli.

3447 REVOCA DI PROCURA.

Con atto pubblico del dì 18 dicembre 1866, rogato dal notaro dottore Enrico Fabbri, residente in Firenze via delle Farine, n° 1, la signora Emilia Ravani vedova Vinciguerra di Sarzana, ed attualmente moglie dell'illustrissimo signor cav. Giulio Rezasco dimorante in Firenze, ha revocata totalmente la procura generale che aveva fatta al signor dottore Giovanni Giumelli con atto del dì 10 novembre 1862 rogato dal notaro Raffaele Bighini di Pontremoli.

Firenze, li diciannove dicembre 1866

Dott. Enrico Fabbri, not.

3451 AVVISO.

Assisi (Umbria) 15 decembre 1866.

Premesso in fatto:

Che li signori Guglielmo, Guglielmina, in oggi defunta, Adelaide e Teresa fratello e sorelle Müller domiciliato il primo precariamente in Fuligno, la seconda col suo marito Francesco Loccatelli in Assisi, e questa anche in rappresentanza della predefunta Guglielmina, di cui fu erede testamentaria, e la quarta in Roma, non che li signori Enrico, Federico e Leopoldo Petti, domiciliato il primo in Firenze e gli altri due in Roma, figli tutti della defunta Emilia Folcari, avuti li primi quattro col di lei primo marito Guglielmo conte Müller, e li tre ultimi col secondo marito Raffaele Petti, quali ad oggetto di vedere ultimata una causa fra essi tutti nella qualità di eredi di detta fu Emilia Folcari e la Venerabile Arciconfraternita della Santissima Annunziata di Roma, che tuttora pende avanti il tribunale di circondario di Rieti, rilasciarono una procura generale in persona dell'illustrissimo signor Raffaele Petti padrigno e padre respettivo con facoltà di sostituire uno o più procuratori *ad lites*, Che non ostante questa limitazione della facoltà di sostituire si è appreso che il sig. Alessandro ingegnere Mampieri qualificandosi mandatario sostituito dal detto signor Petti possa avere anche in nome degli istanti stabilito un contratto sopra il fondo, che cade in questione tra i sette eredi della fu Emilia Folcari e la sullodata Arciconfraternita, e di cui tuttora la stessa Arciconfraternita ritiene il possesso per decreto della Sacra Rota Romana *usque ad definitionem causæ liquidationis*, del qual contratto, se pur sussista, non se ne conoscono i termini, perchè, nel caso, fatto alla di loro insaputa, e senza loro speciale mandato, e molto meno senza alcuna loro approvazione, contratto, che qualora sussistesse non potrebbe essere che ruinosissimo, e di fatali conseguenze, per cui, ciò premesso:

Ad istanza dei signori Guglielmo Müller, Adelaide Müller e suo consorte Francesco Loccatelli, per ogni ecc., si rende noto ai signori Gio. Battista Barabino e David Frugoli negozianti, domiciliati in Livorno, che qualora, o il signor Alessandro Mampieri, o chiunque altro abusando del loro nome, ed attribuendosi facoltà che non furon mai conferite, avesse azzardato, e si fosse fatto lecito di stabilire contratto, o contratti qual si siano sopra il lato fondo situato nelle pertinenze di Salisano, distretto di Poggio Mirteto, e precisamente del fondo, sul quale pende giudizio avanti il suddivisato tribunale di Rieti, li medesimi istanti non saranno mai per riconoscerne la validità, che anzi quantunque non vi fosse di bisogno, ma solo per semplice dichiarazione di animo, vogliono che sia ciò dedotto a notizia dei ripetuti signori Barabino e Frugoli, o di chiunque altro per ogni effetto di ragione, intendendo che quel contratto, o contratti se vi fossero stipulati dal signor Mampieri surripetuto, o da chiunque altro, per loro parte sia e s'intenda nullo, irrito e di nessuna efficacia perchè fatto senza le debite facoltà, e contro la volontà degli istanti, per cui ad evitare ulteriori inconvenienti gl'istanti medesimi intendono di revocare qualunque mandato, sia *ad lites*, sia *ad negotia*, od a qualunque altro titolo, che li medesimi avessero potuto rilasciare al suddetto signor Raffaele Petti, intendendo che qualunque atto si facesse dal medesimo da oggi in avvenire si abbia da riconoscere per nullo e di nessuna efficacia, protestandosi di tutti li danni e spese anche non tassabili, non intendendo con ciò gl'istanti di revocare e portare innovazione alcuna alla procura *ad lites* rilasciata e fatta rilasciare a loro nome dal suddetto signor Raffaele Petti in persona dell'eccellentissimo signor avvocato Francesco Palmegiani, procuratore della lite pendente in Rieti, come sopra si è enunciato, del che, ecc., non solo ecc., ma ecc

Guglielmo Muller.
Coniugi (Adelaide Muller.
(Francesco Loccatelli.

FIRENZE — Tipografia Eredi Botta, via Castellaccio.